SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **405.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* di intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997 . . . . Pag. 6

LEGGE 29 dicembre 2000, n. **406.**

Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), in Roma . . . . Pag. 7

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. **1.** *(Raccolta 2001).*

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio . . . Pag. 8

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 novembre 2000, n. **407.**

Regolamento recante disposizioni sulla composizione e i compiti del comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 23 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi . . . . Pag. 12

Ministero dell'interno

DECRETO 18 dicembre 2000.

Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente . . Pag. 13

Ministero delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fabriano. . . . . Pag. 15

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 21 dicembre 2000.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1º gennaio 1998 e scadenza 1º luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410. . . . . Pag. 16

Ministero della sanità

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Orgalutran». (Decreto UAC/C n. 118/00). Pag. 22

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Micardis». (Decreto UAC/C n. 120/00). Pag. 23

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Telmisartan». (Decreto UAC/C n. 121/00). Pag. 24

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pritor». (Decreto UAC/C n. 122/00) . . Pag. 25

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Herceptin». (Decreto UAC/C n. 123/00). Pag. 26

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Hexa». (Decreto UAC/C n. 124/00). Pag. 27

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Agenerase». (Decreto UAC/C n. 125/00). Pag. 28

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Penta». (Decreto UAC/C n. 126/00). Pag. 30

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hexavac». (Decreto UAC/C n. 127/00) Pag. 31

DECRETO 19 dicembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Bettamousse». (Decreto AIC/UAC n. 140/00) . . . Pag. 32

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento al sig. Ben Ali Mourad del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 33

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Dos Santos Marlene del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 33

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Chukwuneke Edith Uloaku del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 34

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Marki Eva del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 34

DECRETO 27 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 35

DECRETO 2 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kanneettumyalil Phillamma George del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 36

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sinterama Tespiana associate S.r.l. ora Sinterama S.p.a., in Sandigliano, unità di S. Angelo Lodigiano. (Decreto n. 29172). Pag. 36

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, in Torino, unità di Bosconero e S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 29173) . . . . Pag. 37

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, in Milano, unità di Acerra, Milano, Ottanava e Porto Marghera. (Decreto n. 29174) . . . . Pag. 38

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, in Santena, unità di Santena. (Decreto n. 29175) . . . . Pag. 38

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, in Gualtieri, unità di Gualtieri. (Decreto n. 29176). Pag. 39

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, in Verzuolo, unità di Corsico. (Decreto n. 29177) . . . . Pag. 40

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro, in Zola Predosa, unità di Zola Predosa. (Decreto n. 29178) . . . . Pag. 40

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martelli Artegrafica e cartotecnica, in Genova, unità di Genova. (Decreto n. 29179) . . . . Pag. 41

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, in Campi Salentina, unità di Lecce. (Decreto n. 29180). . . . . . Pag. 42

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., in Latina, unità di Latina. (Decreto n. 29181) . . . . Pag. 42

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, in Castellamare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29182). Pag. 43

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unità di Castelli Calepio, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio. (Decreto n. 29183) . . . . Pag. 45

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unità di Rivoli. (Decreto n. 29184) . . . . Pag. 46

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unità di Imola. (Decreto n. 29185) . . . . Pag. 47

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. American uniform company già Amuco international S.p.a., in Avellino, unità di Pianodardine. (Decreto n. 29186) . . . . Pag. 48

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 22 dicembre 2000.

Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211 . . . . Pag. 49

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 15 novembre 2000.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale di ricerca 2000-2002, afferente al VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura. Pag. 50

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 28 dicembre 2000.

Autorizzazione alla Società E.L.T.I. S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE. . . . . Pag. 54

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 29 maggio 2000.

Riconoscimento degli studi compiuti dagli ufficiali del Corpo di Stato maggiore presso l'accademia navale di Livorno, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 168 . . . . Pag. 55

DECRETO 6 dicembre 2000.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. Pag. 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Taranto Container Terminal S.p.a. (Deliberazione n. 101/2000) . . . . Pag. 57

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la società Aerospaziale mediterranea S.c. a r.l. (S.A.M.). (Deliberazione n. 102/2000) . . . . Pag. 58

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. (Deliberazione n. 103/2000). Pag. 60

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la 7C Italia S.p.a. (Deliberazione n. 104/2000) . . . . . . Pag. 62

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Linee programmatiche per il 2001 sulla politica assicurativa della SACE. (Deliberazione n. 114/2000) . . . . Pag. 63

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Ripartizione di lire 2,4 miliardi per il 2000 tra le amministrazioni centrali per l'avvio dei nuclei di valutazione e di verifica (art. 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 116/2000) . . . . Pag. 65

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 21 dicembre 2000, n. **3504/C.**

Regolamento 9 agosto 2000, n. 316, e legge 28 agosto 2000, n. 235. Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni . . . . Pag. 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 71

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - Eumetsat, adottati a Berna dall'assemblea delle parti nel corso della XV riunione il 4-5 giugno 1991. Pag. 71

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Eindhoven (Paesi Bassi) . . . . Pag. 71

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Chiang Mai (Thailandia). . . . . Pag. 71

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Ribeirao Preto (Brasile) . . . . Pag. 71

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Granada (Spagna). Pag. 72

Istituzione di un consolato onorario in Sao Tomè (Saò Tomè e Principe) . . . . Pag. 72

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cambi di riferimento del 10 gennaio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 72

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Chieti, in Chieti. . . . . Pag. 73

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, in Città di Castello . . . . . . Pag. 73

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Systen» . . . . Pag. 73

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Ci Agro» . . . . Pag. 73

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Perdipina» . . . . Pag. 73

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Solucis» . . . . Pag. 74

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Cromantal» . . . . Pag. 74

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Prontogest» . . . . Pag. 74

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Oraseptic» . . . . Pag. 74

Provvedimento di modifica di alcune specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 74

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Cerebropan» . . . . Pag. 74

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Cibalgina due» . . . . Pag. 75

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Argirofedrina» . . . . Pag. 75

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Aerrane» . . . . Pag. 75

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Oramorph» . . . . Pag. 75

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroplex» . . . . Pag. 75

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Omniscan» . . . . Pag. 76

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Menpovax» . . . . Pag. 76

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rytmonorm» . . . . . Pag. 77

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zestril» . . . . Pag. 77

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferro Complex» . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nothav» . . . . Pag. 78

Autorizzazione alla sostituzione della confezione della specialità medicinale «Prontinal» . . . . Pag. 78

Provvedimento di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nothav». Pag. 79

Ministero per i beni e le attività culturali: Modificazioni allo statuto della Società Storica Lombarda, in Milano Pag. 79

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale. Pag. 79

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale coop. sociale a r.l.», in Resiutta . . . . Pag. 79

Regione Trentino-Alto Adige:

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortopiù Piccola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trento. Pag. 79

Scioglimento della «Artlegno Systems Piccola - S.c. a r.l.», in Tassullo . . . . Pag. 79

Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Industriale Bolzano S.C.E.I.B. - Soc. coop. a r.l.», in Bolzano. Pag. 79

Comune di Collemandina: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 80

Comune di Grottazzolina: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000. Pag. 80

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **405.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* di intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

MEMORANDUM DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA DEL CILE

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica del Cile da qui in avanti denominati «le Parti»:

tenuto conto: dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una più efficace collaborazione nel campo della difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi;

nel desiderio: di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche e industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;

convenendo: che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonchè agli impegni assunti in ambito internazionale, si sono accordati su quanto segue:

Art. 1.

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa basandosi sul principio della reciprocità.

Art. 2.

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività per la cooperazione, secondo il precedente articolo, saranno effettuati dall'Ufficio del segretario generale della difesa della Repubblica italiana e dallo Stato Maggiore della difesa nazionale della Repubblica del Cile. La cooperazione si svilupperà nei settori e secondo le modalità che saranno definiti in appositi annessi tecnici al presente *Memorandum.*

Art. 3.

Le Parti affideranno al segretario generale della difesa/direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa della Repubblica italiana e al Capo di Stato Maggiore della difesa nazionale della Repubblica del Cile l'attuazione generale del presente *Memorandum.*

Per il coordinamento delle attività, le Parti designeranno punti di contatto in ciascun Ministero della difesa che riferiranno alle autorità incaricate della relativa attuazione.

Art. 4.

Ciascuna Parte informerà gli enti/industrie del proprio Paese del contenuto del presente *Memorandum* e fornirà ogni possibile assistenza entro i limiti della propria legislazione nazionale.

Art. 5.

Ciascuna Parte garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato ricevuta sulla base del presente *Memorandum,* secondo quanto previsto dall'accordo sulla reciproca protezione delle informazioni classificate tra l'Italia e il Cile, entrato in vigore il 29 gennaio 1996.

Art. 6.

Il presente *Memorandum* entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle relative procedure di ratifica interne all'uopo previste.

Il presente *Memorandum* di intesa rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a meno che una delle due Parti non notifichi all'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio intendimento di denuncia.

In caso di denuncia del presente *Memorandum,* i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi.

Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 5.

Il presente *Memorandum* può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente *Memorandum* di intesa.

Fatto a Roma l'8 aprile 1997

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi facenti egualmente fede.

p. *Il Ministero della difesa della Repubblica del Cile*

p. *Il Ministero della difesa della Repubblica italiana*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2896):

Presentato del Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 novembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 15 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata il 14 luglio 1998 (atto n. 2896-A - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5132):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1998 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 20 e 27 giugno 2000 ed il 4 luglio 2000.

Relazione scritta annunciata il 20 settembre 2000 (atto n. 5132-A relatore on. Franca IZZO).

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000 e approvato il 12 dicembre 2000.

01G0005

LEGGE 29 dicembre 2000, n. **406.**

Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI), in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI).

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3384):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 25 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, l'8 luglio 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione e approvato il 24 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5273):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1998 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio; 11, 16 marzo; 12 aprile e 6 maggio 1999.

Esaminato in aula il 20 marzo 2000 e approvato con modificazioni, il 30 novembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3384-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, l'11 dicembre 2000 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla commissione e approvato il 21 dicembre 2000.

01G0006

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. **1.** *(Raccolta 2001).*

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, nonché le proteine animali trasformate ed ottenute da materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare il predetto materiale e le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di materiale specifico a rischio tal quale, siano esonerati dalle regioni o province autonome competenti per riconosciuta inidoneità degli impianti stessi.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei prodotti, di cui al comma 1, una indennità di lire 726.000 per ogni tonnellata. Tale indennità copre i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, nonché ogni altra spesa connessa. L'indennità è corrisposta solo per i prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.

3. Il soggetto beneficiario della indennità non può percepire alcun altro compenso per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2.

Art. 2.

Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo

complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti, di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

3. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

4. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70%, e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85%. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto, moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e il magazzino di ammasso pubblico.

5. I soggetti interessati, di cui al comma 4, non possono percepire alcun altro compenso per la raccolta dei relativi materiali.

Art. 3.

Controlli

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agroalimentari per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni di incenerimento, di cui all'articolo 1, e sulle operazioni di stoccaggio, di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Poteri di ordinanza

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

Art. 5.

Relazione periodica

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effetture a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

VERONESI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Gurdasigilli:* FASSINO

01G0014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 2000, n. **407.**

Regolamento recante disposizioni sulla composizione e i compiti del comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale, a decorrere dal 31 marzo 2000, è soppresso il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, ed è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 43, concernente l'istituzione di un comitato amministratore del Fondo speciale e l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle norme relative alla composizione ed ai compiti del comitato stesso;

Visti gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989, che disciplinano le funzioni dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di analoghe funzioni al comitato amministratore del predetto Fondo speciale;

Visto il decreto interministeriale in data 15 giugno 2000 concernente norme attuative della disciplina del Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. emanato ai sensi dell'articolo 43, comma 7, della citata legge n. 488 del 1999;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota prot. n. 22596/1 del 23 ottobre 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comitato amministratore

1. Al Fondo speciale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sovrintende un comitato amministratore, secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2.

Composizione del comitato

1. Il comitato è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è composto di dieci membri, di cui:

a) cinque rappresentanti dei lavoratori del settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) tre rappresentanti della Ferrovie dello Stato S.p.a.;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

2. Il presidente del comitato è eletto, nella prima seduta, tra i componenti del comitato stesso. In caso di assenza o impossibilità del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

3. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista, per i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1997.

4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e del personale dell'INPS, ivi compreso quello della Ferrovie dello Stato S.p.a. trasferito all'Istituto ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali.

5. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Funzioni del comitato

1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;

c) decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo;

d) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Per il testo dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vedasi nelle note alle premesse.

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che:

«Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 reca: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concerne revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

— Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), è il seguente:

«Art. 43 *(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a.)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato S.p.a. adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato S.p.a. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato S.p.a. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato S.p.a., l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Gli articoli 23 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), concernono la competenza e la composizione dei comitati amministratori dei fondi e casse dell'Istituto.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministero o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza».

01G0003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2000.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Eskola Katri Liisa Veronika, nata a Tuusula (Finlandia) il 19 gennaio 1975, cittadina finlandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «psykologian maisterin tutkinto» rilasciato dall'Università di Jyvaskyla, facoltà di scienze sociali, nel dicembre del 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è una professionista in Finlandia dal gennaio 2000, come dimostrato dal certificato rilasciato dall'Autorità nazionale per gli affari legali;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Eskola Katri Liisa Veronika, nata a Tuusula (Finlandia) il 19 gennaio 1975, cittadina finlandese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale litolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 dicembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A0189

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 dicembre 2000.

Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», ed il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto l'art. 15, comma 7, del regolamento, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Ritenuto di dover determinare, in attuazione del predetto art. 15 del richiamato regolamento n. 394 del 1999, le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche e il termine entro il quale i comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente;

Considerato che, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del richiamato testo unico n. 286 del 1998, le predette comunicazioni non riguardano i dati relativi ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, per i quali continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante: «Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE»;

Sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica, e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

per «permesso»: il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno;

per «straniero/i»: il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea al quale è rilasciato il permesso o la carta di soggiorno;

per «testo unico n. 286 del 1998»: il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

per «regolamento n. 394 del 1999»: il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

per APR: l'Anagrafe della popolazione residente dei comuni;

per INPS: l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto riguardano le modalità di comunicazione tra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del regolamento n. 394 del 1999.

Art. 3.

Dati oggetto di scambio

1. Le comunicazioni di cui all'art. 2 hanno ad oggetto i seguenti dati:

nome;

cognome;

data di nascita;

luogo di nascita;

stato civile;

cittadinanza;

sesso;

codice fiscale;

comune di residenza e indirizzo;

questura che ha rilasciato o rinnovato il permesso e numero dello stesso;

data di rilascio o di rinnovo del permesso;

data di scadenza del permesso.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei dati

1. I dati oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 2 sono trasmessi per via telematica, tramite il sistema di accesso e interconnessione anagrafica del Ministero dell'interno, usufruendo della rete unitaria della pubblica amministrazione ovvero di altre reti già esistenti.

2. In via transitoria i dati di cui al comma 1, sono trasmessi con le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

Iscrizioni anagrafiche

1. Il comune che riceve la richiesta di iscrizione nell'APR da parte di uno straniero lo iscrive nell'apposito schedario, ai sensi della vigente legislazione anagrafica, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso con l'indicazione della data di scadenza e trasmette alla questura competente per territorio, entro quindici giorni dalla definizione della pratica, i dati di cui all'art. 3.

2. La questura aggiorna il proprio archivio con l'indicazione del comune di residenza e l'indirizzo e comunica con mezzi telematici all'INPS i dati di cui all'art. 22, comma 7, del testo unico n. 286 del 1998.

Art. 6.

Comunicazione delle variazioni anagrafiche

1. Il comune trasmette alla questura competente per territorio le variazioni anagrafiche e le cancellazioni dall'APR, entro quindici giorni dalla registrazione anagrafica.

2. La questura aggiorna il proprio archivio ed effettua la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2.

3. Entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso, lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all'ufficio anagrafico del comune di residenza, esibendo il permesso rinnovato. L'ufficio aggiorna la scheda individuale con i nuovi dati e provvede ad informare la questura entro i successivi quindici giorni.

4. Trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso senza che la dichiarazione di cui al precedente comma 3 venga resa, il comune, nei successivi trenta giorni, invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l'ulteriore termine di trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato. In mancanza di tale adempimento, l'ufficio anagrafico cancella lo straniero dall'APR e, nei successivi quindici giorni, informa la questura competente per territorio che, nell'aggiornare il proprio archivio, effettua la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

Revisione delle anagrafi

1. Ciascun comune trasmette, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla questura competente per territorio gli elenchi degli stranieri iscritti nell'APR. La trasmissione è effettuata su supporto informatico con le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto, in attesa della completa messa a punto delle reti telematiche di reciproca interconnessione.

2. La questura verifica i dati trasmessi con quelli contenuti nel proprio archivio e, se allineati, ne dà conferma al comune ed aggiorna il proprio archivio con l'indicazione della residenza e dell'indirizzo ed effettua la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2.

3. La questura, nell'esaminare i dati forniti dai comuni, in caso di difformità, provvede ad integrarli con i dati di cui all'art. 3 in proprio possesso, salvo l'indicazione della residenza, ed a comunicarli agli uffici anagrafici comunali.

4. A seguito del completamento della fase di confronto, da ultimarsi entro il 30 giugno 2001, le questure effettuano le comunicazioni di cui all'art. 5, comma 2.

5. Il Ministro dell'interno, ove necessario, adotterà direttive finalizzate a rendere omogenee le modalità di trasmissione dei dati di cui all'art. 4 e ai commi 2 e 3 del presente articolo e i relativi tempi.

Roma, 18 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO TECNICO

VARIABILE	TIPOLOGIA	LUNGHEZZA	SPECIFICHE
Cognome	alfabetico	50 byte	
Nome	alfabetico	30 byte	
Data di nascita	numerico	8 byte	GGMMAAAA
Luogo di nascita	alfabetico	38 byte	
Codice luogo di nascita	numerico	6 byte	Codice Provincia Istat - codice Comune Istat se il luogo di nascita è un comune italiano; *oppure* codice estero Istat +000 se il luogo di nascita è all'estero
Stato Civile	alfabetico	1 byte	**L** libero, **C** per coniugato
Stato estero di cittadinanza	alfabetico	40 byte	
Codice stato estero di cittadinanza	numerico	3 byte	Codice stato estero Istat
Sesso	alfabetico	1 byte	**M** =maschio **F** = femmina
Codice fiscale	alfanumerico	16 byte	
Comune di residenza	alfabetico	38 byte	
Codice comune di residenza	numerico	6 byte	Codice Provincia Istat - Codice Comune Istat
Indirizzo	alfanumerico	30 byte	
Questura che ha rilasciato / rinnovato il permesso	alfabetico	2 byte	Sigla automobilistica
Numero del permesso	numerico	16 byte	
Data rilascio/rinnovo permesso	numerico	8 byte	GGMMAAAA
Data scadenza permesso	numerico	8 byte	GGMMAAAA

01A0170

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fabriano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Considerato che nel rispetto del piano di attivazione degli uffici delle entrate della regione Marche, l'ufficio delle entrate di Fabriano è stato attivato il 5 dicembre 2000;

Tenuto conto:

che l'ufficio delle entrate di Fabriano è ubicato in locali nuovi situati in Fabriano, via Dante n. 270;

che è risultato necessario effettuare il trasloco degli arredi, attrezzature tecniche, macchinari, ecc., dalle sedi dei sopprimendi uffici del registro e imposte dirette di Fabriano presso la sede del nuovo ufficio;

Considerato che, per consentire l'effettuazione delle predette operazioni di trasloco, è stata tra l'altro disposta, nel giorno 4 dicembre 2000, la chiusura al pubblico dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fabriano;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fabriano è accertato per il giorno 4 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 28 dicembre 2000

Il direttore regionale: De Mutiis

01A0206

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 dicembre 2000.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione a consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

che, per le predette finalità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;

che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 ottobre 2000, n. 317, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al nello di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Viste le lettere in data 6, 19 e 21 dicembre 2000, con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante n. 43 consorzi agrari aventi diritto all'estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di conimercializzazione di prodotti agricoli nazionali, accertati alla data del 31 gennaio 1982, con decreti ministeriali registrati dalla Corte dei conti e maggiorati del saggio legale di interesse per ciascuno degli anni dal 1982 al 1997, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 73.624.000 euro, tenuto conto dell'importo di L. 38.975.160 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 73.624.000 euro, pari a L. 142.555.942.480, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di lire 142.516.967.320 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 38.975.160;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è disposta un'emissione di certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali 73.624.000 euro da assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 1998;

scadenza: 1° luglio 2005;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2005;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di seguito indicate.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei Buoni ordinari del tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralità dal 1° gennaio al 1° luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralità dal 1° luglio al 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi, relativi alle semestralità decorse, sono pari al:

2,60% per la prima semestralità, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 1998;

2,50% per la seconda semestralità, con decorrenza 1° luglio 1998 e scadenza 1° gennaio 1999;

1,55% per la terza semestralità, con decorrenza 1° gennaio 1999 e scadenza 1° luglio 1999;

1,50% per la quarta semestralità, con decorrenza 1° luglio 1999 e scadenza 1° gennaio 2000;

1,85% per la quinta semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2000;

2,40% per la sesta semestralità, con decorrenza 1° luglio 2000 e scadenza 1° gennaio 2001.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralità successive alla sesta verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati ai consorzi aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Qualora l'importo dovuto agli aventi diritto non consenta l'assegnazione per pari capitale nominale, l'importo stesso verrà arrotondato per eccesso ai mille euro superiori e, tenuto conto di tale arrotondamento, si procederà all'assegnazione dei certificati; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia contestualmente all'assegnazione dei certificati effettuata con le modalità di cui al successivo articolo 3.

La Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4.

Art. 3.

L'importo minimo assegnabile dei certificati di credito del tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati è rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la predetta società, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo dei certificati, pari a mille euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2005, tenendo conto delle disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonché del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 7.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

CONSORZIO	AGRARIO	CITTA'	SEDE	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN LIRE	IMPORTO DEL CREDITO IN EURO	IMPORTO DEI TITOLI IN EURO	ARROTONDAMENTO IN EURO	ARROTONDAMENTO IN LIRE	ARROTONDAMENTO
C.	A.	BOLZANO	BOLZANO	00122240211	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	31.469.178	16.252	17.000	748	1.448.330	1.448.330
C.	A.	TARANTO	TARANTO	00084220730	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1.492.518.099	770.821	771.000	179	346.592	346.590
C.	A.	GROSSETO	GROSSETO	00081480535	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	5.724.931.874	2.956.681	2.957.000	319	617.670	617.670
C.	A.	FERRARA	FERRARA	00050350388	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	11.332.794.315	5.852.900	5.853.000	100	193.627	193.625
						TOTALE	18.581.713.466	9.596.654	9.598.000	1.346	2.606.219	2.606.215
C.	A.	BARI - BRINDISI	BARI	00254250723	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	1.475.951.393	762.265	763.000	735	1.423.158	1.423.160
C.	A.	CATANZARO	CATANZARO	00100790799	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	1.746.168.622	901.821	902.000	179	346.592	346.590
C.	A.	SALERNO, NAPOLI E AVELLINO	SALERNO	00170900658	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	3.566.454.553	1.841.920	1.842.000	80	154.902	154.900
C.	A.	POTENZA	POTENZA	00090210766	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	1.920.772.561	991.996	992.000	4	7.745	7.745
						TOTALE	8.709.347.129	4.498.002	4.499.000	998	1.932.397	1.932.395
C.	A.	VARESE	VARESE	00221960123	01025	ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO - IMI	1.265.447.143	653.549	654.000	451	873.258	873.260
C.	A.	CUNEO	CUNEO - RONCHI	00181710047	01025	ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO - IMI	4.549.091.718	2.349.410	2.350.000	590	1.142.399	1.142.400
C.	A.	CAGLIARI E ORISTANO	CAGLIARI	00146740923	01025	ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO - IMI	2.540.310.330	1.311.961	1.312.000	39	75.515	75.515
						TOTALE	8.354.849.191	4.314.920	4.316.000	1.080	2.091.172	2.091.176
C.	A.	PALERMO	PALERMO	00103010823	02002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	1.612.553.889	832.815	833.000	185	358.210	358.210
C.	A.	CASERTA	CASERTA	00100040617	03022	BANCA CREDEM	1.016.456.120	524.956	525.000	44	85.196	85.195
C.	A.	AOSTA	ROMA	00058130071	03328	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	1.106.752.145	571.590	572.000	410	793.871	793.870
C.	A.	LECCE	LECCE	00153310750	05040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	1.293.521.155	668.048	669.000	952	1.843.329	1.843.330
C.	A.	FOGGIA	FOGGIA	00123490716	05040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	3.082.869.708	1.592.169	1.593.000	831	1.609.040	1.609.040
						TOTALE	4.376.390.863	2.260.217	2.262.000	1.783	3.452.369	3.452.370
C.	A.	LATINA	LATINA	00078530599	05104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO	915.037.227	472.577	473.000	423	819.042	819.040
C.	A.	REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	00141060350	05188	BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO	1.720.302.029	888.462	889.000	538	1.041.713	1.041.715
C.	A.	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	00104230446	05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA	3.320.824.166	1.715.063	1.716.000	937	1.814.285	1.814.285
C.	A.	CAMPOBASSO E ISERNIA	CAMPOBASSO	00044110708	05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA	4.216.191.074	2.177.481	2.178.000	519	1.004.924	1.004.925
						TOTALE	7.537.015.240	3.892.544	3.894.000	1.456	2.819.209	2.819.210

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

CONSORZIO	AGRARIO	CITTA'	SEDE	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN LIRE	IMPORTO DEL CREDITO IN EURO	IMPORTO DEI TITOLI IN EURO	ARROTONDAMENTO IN EURO	ARROTONDAMENTO IN LIRE	ARROTONDAMENTO
C.	A.	PROVINCIE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	00190300301	05336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	2.258.062.613	1.166.192	1.167.000	808	1.564.506	1.564.505
C.	A.	MODENA	MODENA	00157180365	05387	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	2.829.576.394	1.461.354	1.462.000	646	1.250.830	1.250.830
C.	A.	BENEVENTO	BENEVENTO	00040710626	05608	BANCA POPOLARE DI NOVARA	1.089.331.367	562.593	563.000	407	788.062	788.060
C.	A.	PESARO - URBINO	FANO	00101350411	06055	BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	1.210.011.567	624.919	625.000	81	156.838	156.840
C.	A.	MACERATA	MACERATA	00091090431	06055	BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	4.324.276.358	2.233.302	2.234.000	698	1.351.516	1.351.515
						TOTALE	5.534.287.925	2.858.221	2.859.000	779	1.508.354	1.508.355
C.	A.	TERAMO	TERAMO	00058920679	06060	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.	3.709.296.545	1.915.692	1.916.000	308	596.371	596.370
C.	A.	COMO E SONDRIO	CAMERLATA - COMO	00410990139	06070	CASSA DI RISP. DELLE PROV. LOMBARDE S.p.A.	1.330.118.156	686.949	687.000	51	98.750	98.750
C.	A.	MANTOVA	MANTOVA	00153680202	06070	CASSA DI RISP. DELLE PROV. LOMBARDE S.p.A.	2.136.920.377	1.103.627	1.104.000	373	722.229	722.230
C.	A.	CREMONA	CREMONA	00114930191	06070	CASSA DI RISP. DELLE PROV. LOMBARDE S.p.A.	2.751.658.946	1.421.113	1.422.000	887	1.717.471	1.717.470
C.	A.	BRESCIA	BRESCIA	00272650177	06070	CASSA DI RISP. DELLE PROV. LOMBARDE S.p.A.	5.121.080.943	2.644.818	2.645.000	182	352.401	352.400
C.	A.	MILANO E LODI	MILANO	00714640158	06070	CASSA DI RISP. DELLE PROV. LOMBARDE S.p.A.	6.985.045.713	3.607.475	3.608.000	525	1.016.542	1.016.540
						TOTALE	18.324.824.135	9.463.982	9.466.000	2.018	3.907.393	3.907.390
C.	A.	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	00246600068	06075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	4.029.515.966	2.081.071	2.082.000	929	1.798.795	1.798.795
C.	A.	ROVIGO	ROVIGO	00041370297	06155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA	3.761.226.083	1.942.511	1.943.000	489	946.836	946.835
C.	A.	PADOVA	PADOVA	00211030283	06225	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	5.490.112.460	2.835.406	2.836.000	594	1.150.144	1.150.145
C.	A.	PARMA	PARMA	00163810344	06230	CASSA DI RISP. DI PARMA E PIACENZA	4.560.460.349	2.355.281	2.356.000	719	1.392.178	1.392.180
C.	A.	CHIETI E PESCARA	PESCARA	00062490585	06245	CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E LORETO APRUTINO	82.871.035	42.799	43.000	201	389.190	389.190
C.	A.	RAVENNA	RAVENNA	00072430390	06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	5.154.851.584	2.662.259	2.663.000	741	1.434.776	1.434.775
C.	A.	TORINO	TORINO	00498480011	06320	CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	5.038.400.976	2.602.117	2.603.000	883	1.709.726	1.709.725
C.	A.	VERONA E VICENZA	VERONA	00418450235	06355	CARIVERONA BANCA S.P.A.	6.549.646.677	3.382.610	3.383.000	390	755.145	755.145

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

CONSORZIO	AGRARIO	CITTA'	SEDE	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN LIRE	IMPORTO DEL CREDITO IN EURO	IMPORTO DEI TITOLI IN EURO	ARROTONDAMENTO IN EURO	ARROTONDAMENTO IN LIRE	ARROTÒNDAMENTO
C.	A.	AREZZO	AREZZO	00092170513	06370	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	1.359.930.694	702.346	703.000	654	1.266.321	1.266.320
C.	A.	BOLOGNA E MODENA	BOLOGNA	00305880379	06385	CARISBO	8.523.137.800	4.401.833	4.402.000	167	323.357	323.355
C.	A.	BERGAMO	CALCINATE	00225220169	06906	BANCA REGIONALE EUROPEA	1.663.640.535	859.199	860.000	801	1.550.952	1.550.950
C.	A.	PAVIA	PAVIA	00184540185	06906	BANCA REGIONALE EUROPEA	8.627.376.792	4.455.668	4.456.000	332	642.842	642.840
						TOTALE	10.291.017.327	5.314.867	5.316.000	1.133	2.193.794	2.193.790
						TOTALI GENERALI	142.516.967.229	73.603.871	73.624.000	20.129	38.975.179	38.975.160

NOTE ALL'ELENCO:

VECCHIA DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
01025 ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO – IMI	01025 SAN PAOLO IMI S.P.A.
03022 BANCA CREDEM	03032 BANCA CREDEM

01A0203

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Orgalutran». (Decreto UAC/C n. 118/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Orgalutran», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/130/001 «Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa prer. in vetro 0,5 ml;

EU/1/00/130/002 «Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 5 siringhe prer. in vetro 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 17 maggio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orgalutran»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE» che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21-22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Orgalutran» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ORGALUTRAN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa prer. in vetro 0,5 ml - n. 034851016/E (in base 10) 117L68 (in base 32);

«Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 5 siringhe prer. in vetro 0,5 ml - n. 034851028/E (in base 10) 117L6N (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Orgalutran» è classificata come segue:

«Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa prer. in vetro 0,5 ml - n. 034851016/E (in base 10) 117L68 (in base 32);

«Orgalutran» 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile 5 siringhe prer. in vetro 0,5 ml - n. 034851028/E (in base 10) 117L6N (in base 32).

Classe: «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0051

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Micardis». (Decreto UAC/C n. 120/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Micardis», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/090/009 «Micardis» 14 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/090/010 «Micardis» 28 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/090/011 «Micardis» 56 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/090/012 «Micardis» 98 cpr in blister uso orale 20 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 settembre 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micardis»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE» che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21-22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Micardis» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale MICARDIS nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Micardis» 14 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034328094/E (in base 10) 10RMJY (in base 32);

«Micardis» 28 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034328106/E (in base 10) 10RMKB (in base 32);

«Micardis» 56 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034328118/E (in base 10) 10RMKQ (in base 32);

«Micardis» 98 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034328120/E (in base 10) 10RMKS (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Micardis» è classificata come segue:

«Micardis» 28 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034328106/E (in base 10) 10RMKB (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.177 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle prmesse è di L. 30.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0052

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Telmisartan». (Decreto UAC/C n. 121/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Telmisartan», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/091/009 «Telmisartan» 14 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/091/010 «Telmisartan» 28 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/091/011 «Telmisartan» 56 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/091/012 «Telmisartan» 98 cpr in blister uso orale 20 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 settembre 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE» che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21-22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Telmisartan» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TELMISARTAN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Telmisartan» 14 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034327092/E (in base 10) 10RLKN (in base 32);

«Telmisartan» 28 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034327104/E (in base 10) 10RLLO (in base 32);

«Telmisartan» 56 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034327116/E (in base 10) 10RLLD (in base 32);

«Telmisartan» 98 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034327128/E (in base 10) 10RLLS (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Telmisartan» è classificata come segue:

«Telmisartan» 28 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034327104/E (in base 10) 10RLLO (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.177 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 30.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0053

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pritor». (Decreto UAC/C n. 122/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pritor», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/089/011 «Pritor» 14 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/089/012 «Pritor» 28 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/089/013 «Pritor» 56 cpr in blister uso orale 20 mg;

EU/1/98/089/014 «Pritor» 98 cpr in blister uso orale 20 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 settembre 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pritor»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE» che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21-22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Telmisartan» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PRITOR nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Pritor» 14 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034326114/E (in base 10) 10RKM2 (in base 32);

«Pritor» 28 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034326126/E (in base 10) 10RKMG (in base 32);

«Pritor» 56 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034326138/E (in base 10) 10RKMU (in base 32);

«Pritor» 98 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034326140/E (in base 10) 10RKMW (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Pritor» è classificata come segue:

«Pritor» 28 cpr in blister uso orale 20 mg - n. 034326126/E (in base 10) 10RKMG (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.177 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 30.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0054

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Herceptin». (Decreto UAC/C n. 123/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Herceptin», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

150 mg polvere per concentrato per soluzioni per infusione endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 agosto 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Herceptin»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE» che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 dicembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Herceptin» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HERCEPTIN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso - n. 034949014/E (in base 10) 11BKWQ (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Herceptin» è classificata come segue:

150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso - n. 034949014/E (in base 10) 11BKWQ (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.240.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.683.710 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0055

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Hexa». (Decreto UAC/C n. 124/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Hexa» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/152/001 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/002 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/003 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 20 flaconcini + 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/004 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini + 50 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/005 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita 0,5 ml + 2 aghi uso intramuscolare;

EU/1/00/152/006 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi uso intramuscolare;

EU/1/00/152/007 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 20 flaconcini + 40 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/008 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini + 50 siringhe preriempite + 100 aghi 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/009 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino con tappo bioset + 1 siringa preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/010 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini con tappo bioset + 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/011 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 20 flaconcini con tappo bioset. + 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/012 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini con tappo bioset + 50 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/013 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino con tappo bioset + 1 siringa preriempita + 1 ago 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/152/014 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini con tappo biosei + 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 10 aghi uso intramuscolare;

EU/1/00/152/015 polvere e sospensione per sospensione iniettaeile 20 flaconcini con tappo bioset + 20 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi uso intramuscolare;

EU/1/00/152/016 polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini con tappo bioset + 50 siringhe preriempite 0,5 ml + 50 aghi uso intramuscolare;

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals SA.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 23 ottobre 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infanrix Hexa»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1 comma 41 della legge 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5 e 6 dicembre 2000, dalla commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Infanrix Hexa» debba venir attribuito un numero d'identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INFANRIX HEXA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa preriempita 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960017/E (in base 10) 11BWNK (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960029/E (in base 10) 11BWNX (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 20 flaconcini + 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960031/E (in base 10) 11BWNZ (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini + 50 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960043/E (in base 10) 11BWPC (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino + 1 siringa prepiempita 0,5 ml + 2 aghi uso intramuscolare n. 034960056/E (in base 10) 11BWPS (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini + 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi uso intramuscolare n. 034960068/E (in base 10) 11BWQ4 (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 20 flaconcini + 40 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960070/E (in base 10) 11BWQ6 (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini + 50 siringhe preriempite + 100 aghi 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960082/E in base 10) 11BWQL (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino con tappo bioset + 1 siringa preriempita 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960094/E (in base 10) 11BWQY (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini con tappo bioset + 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960106/E (in base 10) 11BWRB (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 20 flaconcini con tappo bioset + 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960118/E (in base 10) 11BWRQ (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini con tappo bioset + 50 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960120/E (in base 10) 11BWRS (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 1 flaconcino con tappo bioset + 1 siringa preriempita + 1 ago 0,5 ml uso intramuscolare n. 034960132/E (in base 10) 11BWS4 (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 10 flaconcini con tappo bioset + 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 10 aghi uso intramuscolare n. 034960144/E (in base 10) 11BWSJ (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 20 flaconcini con tappo bioset + 20 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi uso intramuscolare n. 034960157/E (in base 10) 11BWSX (in base 32);

polvere e sospensione per sospensione iniettabile 50 flaconcini con tappo bioset + 50 siringhe preriempite 0,5 ml + 50 aghi uso intramuscolare n. 034960169/E (in base 10) 11BWT9 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Infanrix Hexa» è classificata in classe «C».

Titolare AIC: SmithKline Beecham Biologicals Sa.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0056

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Agenerase». (Decreto UAC/C n. 125/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Agenerase» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

50 mg capsule molli 480 capsule in flacone (hdpe) uso orale;

150 mg capsule molli 240 capsule in flacone (hdpe) uso orale;

150 mg capsule molli 2 flaconi (hdpe) da 240 capsule uso orale;

15 mg/ml soluzione orale 1 flacone 240 ml + misurino da 20 ml uso orale.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione dello direttivo 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65, modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5 e 6 dicembre 2000, dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Agenerase» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AGENERASE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

50 mg capsule molli 480 capsule in flacone (hdpe) uso orale n. 034950016/E (in base 10) 11BLWO (in base 32);

150 mg capsule molli 240 capsule in flacone (hdpe) uso orale n. 034950028/E (in base 10) 11BLWD (in base 32);

15 mg/ml soluzione orale 1 flacone 240 ml + misurino da 20 ml uso orale n. 034950042/E (in base 10) 11BLWU (in base 32);

150 mg capsule molli 2 flaconi (hdpe) da 240 capsule uso orale n. 034950030/E (in base 10) 11BLWG (in base 32);

Art. 2.

La specialità medicinale «Agenerase» classificata come segue:

50 mg capsule molli 480 capsule in flacone (hdpe) uso orale n. 034950016/E (in base 10) 11BLWO (in base 32);

Classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 290.610 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 449.100 (IVA inclusa);

150 mg capsule molli 240 capsule in flacone (hdpe) uso orale n. 034950028/E (in base 10) 11BLWD (in base 32).

Classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 435.900 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 639.900 (IVA inclusa);

15 mg/ml soluzione orale 1 flacone 240 ml + misurino da 20 ml uso orale n. 034950042/E (in base 10) 11BLWU (in base 32).

Classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda stabilito in L. 54.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 89.100 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino ad un tetto massimo di spesa per il Servizio sanitario nazionale pari a 14 miliardi di fatturato per i primi dodici mesi dall'inizio della commercializzazione, con l'obbligo dell'azienda al ripiano dell'eventuale superamento.

150 mg capsule molli 2 flaconi (hdpe) da 240 capsule uso orale n. 034950030/E (in base 10) 11BLWG (in base 32).

Classe «C».

Titolare A.I.C.: Glaxo Group LTD.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0057

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Penta». (Decreto UAC/C n. 126/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix Penta» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/153/001 sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/153/002 sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/153/003 sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/153/004 sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare;

EU/1/00/153/005 sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 1 ago uso intramuscolare;

EU/1/00/153/006 sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 10 aghi uso intramuscolare;

EU/1/00/153/007 sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi uso intramuscolare;

EU/1/00/153/008 sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite 0,5 ml + 50 aghi uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals SA.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infanrix Penta»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione dello direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto art. 1 comma 41 della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 dicembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Infanrix Penta» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale INFANRIX PENTA nelle confezioni indicate viene attribuito il numero di identificazione nazionale:

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso intramuscolare n. 034961019/E (in base 10) 11BXMV (in base 32);

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034961021/E (in base 10) 11BXMX (in base 32);

sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034961033/E (in base 10) 11BXN9 (in base 32);

sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite 0,5 ml uso intramuscolare n. 034961045/E (in base 10) 11BXNP (in base 32);

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml + 1 ago uso intramuscolare n. 034961058/E (in base 10) 11BXP2 (in base 32);

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml + 10 aghi uso intramuscolare n. 034961060/E (in base 10) 11BXP4 (in base 32);

sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite 0,5 ml + 20 aghi uso intramuscolare n. 034961072/E (in base 10) 11EXPJ (in base 32);

sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite 0,5 ml + 50 aghi uso intramuscolare n. 034961084/E (in base 10) 11BXPW (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Infanrix Penta» è classificata in classe «C».

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals Sa.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmocovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0058

DECRETO 19 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hexavac». (Decreto UAC/C n. 127/00).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hexavac», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/147/001 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro con ago uso intramuscolare;

EU/1/00/147/002 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare;

EU/1/00/147/003 0,5 ml sospensione iniettabile 25 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare;

EU/1/00/147/004 0,5 ml sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare;

EU/1/00/147/005 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro senza ago uso intramuscolare;

EU/1/00/147/006 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare;

EU/1/00/147/007 0,5 ml sospensione iniettabile 25 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare;

EU/1/00/147/008 0,5 ml sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Snc.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 ottobre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hexavac»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/1993 sono cedute del titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21-22 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 48;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Hexavac» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HEXAVAC nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948012/E (in base 10) 11BJXD (in base 32);

EU/1/00/147/002 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948024/E (in base 10) 11BJXS (in base 32);

EU/1/00/147/003 0,5 ml sospensione iniettabile 25 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948036/E (in base 10) 11BJY4 (in base 32);

EU/1/00/147/004 0,5 ml sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948048/E (in base 10) 11BJKJ (in base 32);

EU/1/00/147/005 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948051/E (in base 10) 11BJYM (in base 32);

EU/1/00/147/006 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948063/E (in base 10) 11BJYZ (in base 32);

EU/1/00/147/007 0,5 ml sospensione iniettabile 25 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948075/E (in base 10) 11BJZC (in base 32);

EU/1/00/147/008 0,5 ml sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948087/E (in base 10) 11BJZR (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Hexavac» è classificata come segue:

0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948012/E (in base 10) 11BJXD (in base 32);

EU/1/00/147/002 0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948024/E (in base 10) 11BJXS (in base 32);

EU/1/00/147/003 0,5 ml sospensione iniettabile 25 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948036/E (in base 10) 11BJY4 (in base 32);

EU/1/00/147/004 0,5 ml sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite in vetro con ago uso intramuscolare n. 034948048/E (in base 10) 11BJYJ (in base 32);

EU/1/00/147/005 0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa preriempita in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948051/E (in base 10) 11BJYM (in base 32);

EU/1/00/147/006 0,5 ml sospensione iniettalbile 10 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948063/E (in base 10) 11BJYZ (in base 32);

EU/1/00/147/007 0,5 ml sospensione iniettabile 25 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948075/E (in base 10) 11BJZC (in base 32);

EU/1/00/147/008 0,5 ml sospensione iniettabile 50 siringhe preriempite in vetro senza ago uso intramuscolare n. 034948087/E (in base 10) 11BJZR (in base 32).

Classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0059

DECRETO 19 dicembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Bettamousse». (Decreto AIC/UAC n. 140/00).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 304 del 20 gennaio 1999 con il quale la Meedeva Pharma Ltd è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Bettamousse con le specificazioni di seguito indicate:

contenitore sotto pressione 100 g schiuma cutanea 0.12% - AIC n. 034226011/M (in base 10) 10NHUV (in base 32) classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 5/6 dicembre 2000 dalla commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale BETTAMOUSSE classificata come segue:

contenitore sotto pressione 100 g schiuma cutanea 0,12% - AIC n. 034226011/M (in base 10) 10NHUV (in base 32) classe B.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 17.268 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 28.500 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C. Meedeva Pharma Ltd.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 19 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0190

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento al sig. Ben Ali Mourad del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Ali Mourad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 4 maggio 1992, dalla Scuola professionale della sanità di Mahdia (Tunisia) al sig. Ben Ali Mourad, nato a Béja (Tunisia) il giorno 25 aprile 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Ali Mourad è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

01A0081

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Dos Santos Marlene del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dos Santos Marlene ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di Enfarmagem rilasciato il 5 dicembre 1988, dalla Escola de enfermagem «Hermantina Beraldo» di Estado De Minas Gerais (Brasile), alla

sig.ra Dos Santos Marlene, nata a Aracaju (Brasile) il giorno 4 luglio 1953, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dos Santos Marlene è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

01A0082

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Chukwuneke Edith Uloaku del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chukwuneke Edith Uloaku ha chiesto il riconoscimento del titolo di General nurse conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di General Nurse rilasciato l'8 febbraio 1992, dalla Scuola infermieri «Diocese on the Niger» (Nigeria), alla sig.ra Chukwuneke Edith Uloaku, nata a Ndizuogu (Nigeria) il giorno 4 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chukwuneke Edith Uloaku è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

01A0083

DECRETO 20 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Marki Eva del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marki Eva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 19 giugno 1987, dal Liceo statale di Cegléd (Ungheria), alla sig.ra Marki Eva, nata a Cegléd (Ungheria) il giorno 8 settembre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marki Eva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

01A0084

DECRETO 27 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari ad espletare le attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista l'istanza del 27 marzo 2000 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'Azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 28 novembre 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati *in loco*, in data 21 giugno 2000;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Puglia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di cuore da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore, debbono essere effettuate presso le sale del quartiere operatorio di cardiochirurgia, allogato nel padiglione delle cliniche chirurgiche dell'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

De Luca Tupputi Schinosa prof. Luigi, direttore della Scuola di specializzazione di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Bari; primario della divisione di cardiochirurgia presso l'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari;

Fondacone dott. Corrado, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari;

Mannatrizio dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Bari;

Marraudino dott. Nicola, dirigente medico di primo livello presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università di Bari;

Paradiso dott. Vito, dirigente medico di primo livello presso l'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Bari;

Vitale dott. Nicola, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Puglia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Ospedale policlinico consorziale di Bari, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A0171

DECRETO 2 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kanneettumyalil Phillamma George del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kanneettumyalil Phillamma George ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nursing rilasciato il 2 novembre 1989 dall'ospedale «St. Lukes» di Tinsukhia (India) alla sig.ra Kanneettumyalil Phillamma George nata a Kothanaloor Ker (India) il giorno 29 maggio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kanneettumyalil Phillamma George è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A0172

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sinterama Tespiana associate S.r.l. ora Sinterama S.p.a., in Sandigliano, unità di S. Angelo Lodigiano. (Decreto n. 29172).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sinterama Tespiana associate S.r.l. ora Sinterama S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sinterama Tespiana associate S.r.l. ora Sinterama S.p.a., con sede in Sandigliano (Biella), unità di S. Angelo Lodigiano (Lodi), per un massimo di quaranta unità lavorative per il periodo dal 4 luglio 2000 al 3 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2000 con decorrenza 4 luglio 2000.

Limitatamente ai lavoratori già dipendenti della Sinterama Tespiana associate S.r.l.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0097

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, in Torino, unità di Bosconero e S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 29173).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, del decreto-legge 1° ottobre 1994, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità di Bosconero (Torino), per un massimo di duecentoquaranta unità lavorative, S. Damiano d'Asti (Asti) per un massimo di 123 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 2000 con decorrenza 1° agosto 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 29059.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0098

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, in Milano, unità di Acerra, Milano, Ottanava e Porto Marghera. (Decreto n. 29174).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Montefibre, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 23 maggio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 24 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Aquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli), per un massimo di centottantotto unità lavorative, Milano per un massimo di 3 unità lavorative, Ottana (Nuoro) per un massimo di 5 unità lavorative, Porto Marghera (Venezia) per un massimo di due unità lavorative per il periodo dal 24 aprile 2000 al 23 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2000 con decorrenza 24 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0099

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, in Santena, unità di Santena. (Decreto n. 29175).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Contitech Ages, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1º febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, con sede in Santena (Torino) per un massimo di centonove unità lavorative, per il periodo dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 2000 con decorrenza 1º luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0100

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, in Gualtieri, unità di Gualtieri. (Decreto n. 29176).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnogas, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) per un massimo di quattro unità lavorative, per il periodo dal 28 giugno 2000 al 27 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 1º agosto 2000 con decorrenza 28 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0101

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, in Verzuolo, unità di Corsico. (Decreto n. 29177).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) unità di Corsico (Milano) per un massimo di tredici unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0102

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro, in Zola Predosa, unità di Zola Predosa. (Decreto n. 29178).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Viro, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 23 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro, con sede in Zola Predosa (Bologna) unità di Zola Predosa (Bologna), per un massimo di quarantacinque unità lavorative, per il periodo dal 29 settembre 2000 al 28 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 29 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0103

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martelli Artegrafica e cartotecnica, in Genova, unità di Genova. (Decreto n. 29179).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 146/2000 del 31 agosto 2000 pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Martelli Artegrafica e cartotecnica;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° settembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Martelli arte grafica e cartotecnica, con sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di diciannove unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0104

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, in Campi Salentina, unità di Lecce. (Decreto n. 29180).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 6402, del 18 gennaio 2000, pronunciata dal tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ripa;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2000;

Considerata l'ulteriore integrazione all'istanza prodotta dal curatore fallimentare in data 27 settembre 2000, nella quale viene precisato che, per mero errore materiale, sono state indicate come interessate al trattamento CIGS, 28 unità lavorative in luogo di 29;

Considerato, che con decreto ministeriale n. 28930 del 5 ottobre 2000, è stato annullato il decreto ministeriale n. 28748 del 7 agosto 2000, provvedendo alla concessione del predetto trattamento per 29 unità lavorative;

Considerato, altresì, che con il suddetto decreto ministeriale n. 28930 del 5 ottobre 2000, per mero errore materiale è stata autorizzata la proroga del predetto trattamento dal 18 luglio 2000 al 7 agosto 2000 invece che dal 18 luglio 2000 al 17 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, sede in Campi Salentina (Lecce) unità in Lecce, per un massimo di 29 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 luglio 2000 al 17 gennaio 2001.

Il presente decreto annulla, e sostituisce il decreto ministeriale n. 28930 del 5 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0105

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., in Latina, unità di Latina. (Decreto n. 29181).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utili, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 novembre 1999, con effetto dal 1° marzo 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unità di Latina per un massimo di 34 unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al prececente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0106

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, in Castellamare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29182).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e succesive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25 punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135,

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utili, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° maggio 2000, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 12 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 maggio 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° maggio 2000, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 3 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 giugno 2000.

Art. 7.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 8.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 9.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 10.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) unità di Castellamare di Stabia (Napoli), per un massimo di 93 unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Art. 12.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 13.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 30 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 14.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 15.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0107

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unità di Castelli Calepio, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio. (Decreto n. 29183).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza della società S.r.l. Jungheinrich italiana inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 maggio 1994, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 marzo 1994 e 2 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 aprile 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore setti-

manali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore terziario e distribuzione servizi applicato, a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unità, di cui 9 unità lavorative in part-time da 30 ore a 27 ore medie settimanali, una unità lavorativa da 25 ore medie settimanali a 22,5 ore medie settimanali e una unità lavorativa da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, con sede in Gaggiano (Milano), unità di Castelli Calepio (Bergamo); Gaggiano - Trezzano sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unità, di cui 9 unità lavorative in part-time da 30 ore a 27 ore medie settimanali, una unità lavorativa da 25 ore medie settimanali a 22,5 ore medie settimanali e una unità lavorativa da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali - su un organico complessivo di 199 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 ottobre 1995, n. 18992.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0108

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unità di Rivoli. (Decreto n. 29184).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza della società S.r.l. Jungheinrich italiana inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 8 novembre 1996, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro l, foglio n. 237;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 marzo 1994 e 2 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 aprile 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore terziario applicato, a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, di cui una unità lavorativa in part-time da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di inte-

grazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana con sede in Gaggiano (Milano), unità di Rivoli (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, di cui una unità lavorativa in part-time da 20 ore medie settimanali a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 marzo 1997, n. 22506.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. l, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0109

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Jungheinrich italiana, in Gaggiano, unità di Imola. (Decreto n. 29185).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza della società S.r.l Jungheinrich italiana inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 marzo 1996, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 marzo 1994 e 2 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 4 aprile 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore terziario applicato, a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, di cui una unità lavorativa in part-time da 15 ore medie settimanali a 13,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Jungheinrich italiana con sede in Gaggiano (Milano), unità di Imola (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, di cui una unità lavorativa in part-time da 15 ore medie settimanali a 13,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 199 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1,

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Jungheinrich italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0110

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. American uniform company già Amuco international S.p.a., in Avellino, unità di Pianodardine. (Decreto n. 29186).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. American uniform company già Amuco international S.p.a. inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 25 settembre 2000, relativa al periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 5 giugno 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 aprile 1999 e 13 maggio 1999 (10 maggio 2000 - 10 ottobre 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato, a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero, massimo di lavoratori pari a 165 di cui 8 unità lavorative in part-time da 20 ore medie settimanali a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 175 unità;

Considerato che la società successivamente al 5 novembre 2000, ha cessato il ricorso all'istituto della solidarietà per le motivazioni indicate nell'allegata nota del 6 novembre 2000, unitamente al verbale di accordo stipulato in data 10 ottobre 2000, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato comunque che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo 1° giugno 2000 - 5 novembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. American uniform company già Amuco international S.p.a., con sede in Avellino, unità di Pianodardine (Avellino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 165 unità, di cui 8 unità lavorative in part-time da 20 ore medie settimanali a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 175 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. American uniform company già Amuco international S.p.a., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0111

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Procedure in materia di sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, con la quale sono stati stanziati finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto rapida di massa a guida vincolata;

Viste le leggi n. 341/1995, n. 641/1996, n. 208/1998, n. 30/1998 e n. 194/1998 con le quali sono stati assegnati contributi ad interventi inseriti nelle graduatorie predisposte per il riparto dei fondi *ex lege* n. 211/1992;

Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha fissato i termini entro i quali dovevano essere presentati i progetti definitivi, relativi a interventi rientranti nell'ambito delle finalità previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, pena la revoca dei contributi concessi;

Visto l'art. 13, della legge n. 472 del 7 dicembre 1999, concernente «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 21 dicembre 1999 con le quali sono state individuate procedure di attuazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti;

Viste le richieste di proroga al termine fissato dall'art. 2 del citato decreto formulata dai soggetti attuatori interessati dalla scadenza del 30 dicembre 2000;

Considerata la necessità di disciplinare proposte di varianti tecnologiche formulate dai diversi soggetti attuatori;

Decreta:

Art. 1.

Scadenza per l'avvio dei lavori

1. I termini per la consegna dei lavori fissati all'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999 per interventi già approvati alla data di emanazione dello stesso decreto ministeriale vengono prorogati al 30 giugno 2001.

2. I termini per la consegna dei lavori per interventi ancora non presentati ovvero in corso di istruttoria sono fissati in diciotto mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 1 e 2 determinerà la decadenza dai benefici dei finanziamenti statali.

4. Ai fini della revoca dei contributi per «consegna dei lavori» va intesa almeno la consegna di tutte le opere civili ove il beneficiario avesse deciso di procedere con affidamenti distinti per tipologie di opere; ove l'esecuzione dell'opera fosse prevista per lotti funzionali, connessi comunque con un unico finanziamento statale, la consegna sarà considerata tale quando almeno il 75% dell'importo di progetto delle onere civili sarà cantierato avendo così avviato in maniera irreversibile la realizzazione dell'intera opera.

Art. 2.

Varianti

1. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto al punto 2) dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, si ritengono ammissibili cambi relativi alla scelta del sistema di trasporto purché la tecnologia scelta in variante presenti caratteristiche analoghe a quelle del sistema originario sia sotto il profilo delle prestazioni che della capacità di trasporto e comunque purché vengano rispettati i termini di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 1.

Art. 3.

Ulteriori disoccupazioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti esclusi quelli per i quali l'assegnazione dei finanziamenti è stata disposta con delibera CIPE del 22 giugno 2000 e successive.

2. Restano immutate le altre disposizioni di cui al precedente decreto ministeriale 21 dicembre 1999 non in contrasto con quanto disposto con il presente provvedimento.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: BERSANI

01A0205

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2000.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale di ricerca 2000-2002, afferente al VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», e successive modifiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, e alla legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 9 novembre 1982, concernente modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla citata legge n. 41/1982;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, di adozione del VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, comma *f),* in materia di deroghe dall'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attività di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'amministrazione;

Sentito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca marittima che ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 ottobre 2000 alla attuazione del «Programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura (PNR - P/A) 2000-2002» predisposto per la programmazione degli interventi previsti in materia dal VI piano triennale.

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per l'attuazione del programma nazionale di ricerca 2000-2002, afferente al VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti indicati nel precedente comma, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1, devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel VI piano triennale 2000-2002.

2. Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte strettamente finalizzate alla sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura nazionali e riguardanti programmi di ricerca e sperimentazione volti al perseguimento di obiettivi preminentemente di tipo applicativo, nell'ambito dei profili tematici di seguito indicati.

AREA TEMATICA *A* - Risorse biologiche.

Sottotematica A1 - Valutazione delle risorse:

approfondimento delle conoscenze sulla biologia dei grandi pelagici soggetti a limitazioni internazionali di pesca, con particolare riguardo alla identificazione di indicatori di reclutamento e di possibili disomogeneità a livello di popolazione, nonché sulla biologia e la consistenza di popolazioni di altri grandi pelagici;

studi sulla biologia e sulle potenzialità di sfruttamento sostenibile di risorse di interesse commerciale attualmente non utilizzate e di risorse di profondità poco o per nulla sfruttate dalla pesca.

Sottotematica A2 - Metodologie innovative di valutazione delle risorse: affinamento delle metodiche di valutazione delle risorse, ivi comprese tecniche innovative di identificazione delle unità di popolazione di specie demersali e metodologie mirate al rilevamento delle forme giovanili.

Sottotematica A3 - Ecologia applicata alla pesca:

studi per la misura e il controllo degli impatti della pesca sugli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alla incidenza di attività e sistemi di cattura specifici o differenziati su stock mono e multispecifici, all'alterazione della biodiversità alle diverse scale, all'identificazione di indicatori, criteri e strumenti per la gestione della sostenibilità dei prelievi;

misura e contenimento degli impatti negativi generati dalle alterazioni ambientali sulle risorse acquatiche viventi, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità, della potenzialità ittiogenica e della qualità dei prodotti della pesca;

studi sulla risposta ecologica e ittioproduttiva di aree e biotopi marini protetti, sistemi di gestione integrata della fascia costiera e pratiche di ripopolamento attivo.

AREA TEMATICA *B - Tecnologia della pesca:*

sperimentazione e sviluppo di sistemi di cattura finalizzati al miglioramento della selettività degli attrezzi ed alla riduzione dell'impatto sugli ecosistemi acquatici, alle diverse scale;

sviluppo di sistemi per il miglioramento delle condizioni e della sicurezza del lavoro di pesca a bordo dei natanti.

AREA TEMATICA *C* - Acquacoltura.

Sottotematica C1 - Riproduzione artificiale e genetica applicata:

approfondimento delle conoscenze sul patrimonio genetico delle specie ittiche selvatiche di interesse colturale e messa a punto di protocolli di riproduzione e primo allevamento delle nuove specie, con particolare riferimento alla produzione di giovanili di caratteristiche prossime al selvatico, da ripopolamento e d'allevamento;

messa a punto di tecniche di riproduzione e svezzamento larvale di molluschi di interesse economico, anche in relazione a nuove specie autoctone.

Sottotematica C2 - Patologia:

studio delle patologie degli allevamenti, con particolare riferimento ai rischi di diffusione nel settore dell'acquacoltura e sulle popolazioni acquatiche naturali e alla incidenza dei fattori ambientali e gestionali nella generazione di effetti stressogeni, patologie larvali e altre forme patogene note o emergenti;

messa a punto di tecniche innovative per la tipizzazione degli agenti patogeni, la valutazione e il miglioramento dell'efficacia e della bioassimibilità dei farmaci antimicrobici, l'allestimento e la somministrazione di nuovi vaccini ed agenti immunostimolanti, l'identificazione degli effetti ambientali e residuali connessi ai trattamenti profilattici e terapeutici.

Sottotematica C3 - Diete artificiali: studio e sviluppo di tecniche e protocolli operativi per l'ottimizzazione delle diete e l'uso razionale dei mangimi ai fini del miglioramento del benessere e delle prestazioni degli organismi allevati, della qualità e sicurezza alimentare delle produzioni e del contenimento dell'impatto ambientale degli allevamenti.

Sottotematica C4 - Ecologia applicata:

sperimentazione di tecnologie e protocolli operativi ecocompatibili per il risparmio e il miglioramento qualitativo delle acque negli allevamenti e per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui;

identificazione di indicatori multidisciplinari e multispecifici finalizzati alla definizione di linee guida per lo sviluppo di forme di acquacoltura responsabile e di qualità nelle differenti realtà ambientali, produttive e socioeconomiche;

studi sulle cause di mortalità massiva e di depauperamento a carico degli stock di molluschi marini di interesse commerciale.

Sottotematica C5 - Impianti sperimentali e strutture artificiali: ricerche e sperimentazioni per lo sviluppo innovativo di tecnologie impiantistiche, pratiche colturali e strumenti di supporto operativo e gestionale per l'allevamento in sistemi, impianti e strutture artificiali d'ambiente marino e salmastro.

Sottotematica C6 - Ripopolamento attivo: sperimentazione e sviluppo di tecnologie e pratiche per il ripopolamento attivo ed ecocompatibile di specie acquatiche.

AREA TEMATICA *D* - Igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Sottotematica D1 - Igiene: identificazione e valutazione dei rischi nelle filiere produttive della pesca e dell'acquacoltura e messa a punto di tecnologie, procedure operative, linee guida e manuali di buona prassi per l'ottenimento di prodotti freschi, conservati e trasformati di elevata qualità igienico-sanitaria e nutrizionale, conservabilità e sicurezza alimentare.

Sottotematica D2 - Studi sulle proprietà alimentari:

approfondimento delle conoscenze sulle caratteristiche alimentari dei prodotti ittici e del relativo rapporto con le condizioni di allevamento, anche in funzione della valorizzazione e promozione sul piano alimentare e commerciale delle produzioni di qualità;

definizione di indicatori composizionali, nutrizionali e di conservabilità per l'etichettatura merceologica dei prodotti ittici.

Sottotematica D3 - Prodotti innovativi:

ampliamento ed ottimizzazione delle linee di lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici per la produzione di conservati di qualità e ad alto valore aggiunto.

AREA TEMATICA *E* - Economia della pesca e dell'acquacoltura.

Sottotematica E1 - Modelli di sviluppo sostenibile:

analisi e sviluppo di modelli previsionali di filiera (cicli produttivi, gestione, mercati, occupazione) sostenibili per l'acquacoltura;

analisi degli effetti della spesa pubblica e delle politiche fiscali contributive nella gestione della pesca;

analisi degli aspetti economici connessi alla gestione responsabile dello sforzo di pesca, anche in relazione agli accordi internazionali di pesca ed alla pesca di specie soggette a vincoli internazionali di cattura.

Sottotematica E2 - Relazioni pesca-acquacoltura-ambiente: analisi e valutazione economica dell'incidenza dello sforzo di pesca nei mari italiani nel quadro dei rapporti pesca-ambiente, anche in relazione alle caratteristiche degli attrezzi e delle specifiche tipologie di pesca esistenti a livello regionale.

Sottotematica E3 - Modelli bioeconomici:

analisi dei costi della regolamentazione della pesca e dei riflessi economici connessi alla riconversione degli addetti alla pesca;

analisi dei risultati economici in rapporto alla mortalità da pesca nei principali segmenti della flotta peschereccia e dei fattori di produzione della pesca in relazione ai livelli produttivi;

sviluppo di sistemi informatici evoluti per la restituzione e l'analisi dei dati produttivi ed economici della pesca e dell'acquacoltura.

Sottotematica E4 - Analisi degli aspetti commerciali, interni e internazionali relativi al comparto ittico nazionale: analisi delle possibilità di sviluppo del commercio elettronico dei prodotti ittici.

AREA TEMATICA *F* - *Sociologia della pesca e dell'acquacoltura.*

studi sulla struttura demografica, produttiva, socio-economica e culturale della piccola pesca e delle relative dinamiche evolutive;

analisi delle suscettività economiche, sociali e culturali connesse all'evoluzione di modelli gestionali integrati di pesca professionale e pesca di diletto.

Art. 3.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività attinenti alle aree tematiche indicate al precedente art. 2.

2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte della problematica/e affrontata/e e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

Art. 4.

1. Ferme restando l'entità e la ripartizione percentuale delle risorse assegnate alla ricerca per le diverse aree tematiche, secondo quanto previsto dal VI piano triennale, l'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito in lire 23.000 milioni, così ripartito tra le aree tematiche:

i) risorse biologiche: lire 3.130 milioni;

j) tecnologia della pesca: lire 1.420 milioni;

k) acquacoltura: lire 13.130 milioni;

l) igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: lire 1.420 milioni;

m) economia della pesca e dell'acquacoltura: lire 3.190 milioni;

n) sociologia della pesca e dell'acquacoltura: lire 710 milioni.

Art. 5.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'amministrazione.

3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo sarà effettuata sotto il profilo:

della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle aree tematiche di cui all'art. 2;

della rilevanza strategica delle problematiche affrontate in termini di finalizzazione applicativa della ricerca per lo sviluppo di forme sostenibili di pesca ed acquacoltura, nell'ambito delle diverse aree tematiche;

della qualità tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e dell'aderenza tematica, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie di area tematica, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) rilevanza strategica del progetto: rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettività di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, qualità e sicurezza alimentare delle produzioni, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

progetti costituiti da reti di gruppi di ricerca coordinati, improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree tematiche e/o sottotematiche;

progetti proposti da organizzazioni del mondo produttivo, volti a favorire la sussidiarietà della ricerca a livello di specifiche realtà territoriali, tramite il coinvolgimento nelle stesse tematiche, con ruoli diversi, di ricercatori ed operatori del settore;

progetti atti a favorire anche la tempestività e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'Amministrazione, nonché delle amministrazioni regionali per quanto previsto dal VI piano triennale;

progetti atti a favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica del programma operativo:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del programma dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

congruità della formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti dal Comitato scientifico, tenuto conto delle graduatorie di merito identificate dal nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, nonché di quanto previsto dal VI piano triennale, parte terza, punto 3.8, circa la quota di contributi da destinare a progetti applicati a problemi relativi al territorio, con particolare riferimento alla fascia costiera.

Art. 7.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro centoventi giorni.

Art. 8.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attuazione del Programma nazionale di ricerca 2000-2002 - VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura», nonché il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato *A* del presente decreto e dovrà essere indirizzata a: Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura «Unità ricerca» - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della direzione generale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: AULITTO

ALLEGATO *A*

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».

Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico- scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti).

Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto».

Parte 4. «Copia elettronica complessiva del progetto».

3. Le informazioni relative alle diverse parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica parte.

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

denominazione dell'ente proponente;

piano triennale di riferimento;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o sottotematica (in ordine di prevalenza, se più di uno);

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo,

e a seguire:

1.1 Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art. 1 dell'invito).

1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente).

1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno).

1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione).

1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità indicati dal piano triennale e dal PNR P/A di riferimento nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati, anche in relazione alla eventuale ricaduta applicativa riguardo a problemi di particolare interesse delle regioni, a livello territoriale).

1.6 Durata del progetto (mesi).

1.7 Autocertificazione (ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'invito).

1.8 Anagrafe fiscale e bancaria,

indicare:

codice fiscale e partita IVA;

numero di conto contabilità speciale presso la tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (per gli enti pubblici e le università);

numero di conto corrente postale intestato al dipartimento, ovvero numero di conto corrente bancario che il dipartimento intrattiene presso la banca d'Italia, completo di coordinate ABI e CAB (per i dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del tesoro);

numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica» (anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto).

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e all'art. 5, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

piano triennale di riferimento;

codice/i di area tematica o sottotematica (come in Parte 1),

e a seguire:

2.1 Obiettivi generali e specifici;

2.2 Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del piano triennale e del PNR-P/A di riferimento).

2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate).

2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca).

2.5 Modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 novembre 1992 (se previsti).

2.6 Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive).

2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati).

2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o sottotematica (come in parte 1),

e a seguire:

3.1 Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.2 Competenza dei responsabili scientifici (curricolo professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto.

3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4. «Copia elettronica del progetto».

È costituita da una copia delle parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy - disk).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle parti utilizzando il numero ed il titolo della parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

parte 1: sette pagine;

parte 2: dieci pagine;

parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle parti 1, 2 e 3 ed una copia della parte 4. andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 8 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca

01A00197

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 2000.

Autorizzazione alla Società E.L.T.I. S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da riprodurre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1999 con la quale l'organismo E.L.T.I. S.r.l. - European lift testing Italia è stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attua-

zione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 22 luglio 1999, protocollo n. 757596 con la quale l'organismo E.L.T.I. S.r.l. - European lift testing Italia, con sede in Roma, via Bargoni n. 8, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo E.L.T.I. S.r.l. - European lift testing Italia è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo E.L.T.I. S.r.l. - European lift testing Italia, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo E.L.T.I. S.r.l. - European lift testing Italia, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1 e 2, l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

01A0173

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 maggio 2000.

Riconoscimento degli studi compiuti dagli ufficiali del Corpo di Stato maggiore presso l'accademia navale di Livorno, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 168.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente il riconoscimento degli studi compiuti presso l'accademia aeronautica dagli ufficiali del ruolo naviganti e ruolo servizi ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea in talune facoltà universitarie;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 16 settembre 1999, con il quale sono approvati i programmi degli insegnamenti impartiti presso l'accademia navale di Livorno relativi al corso di laurea in scienze politiche;

Visti i verbali del consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Pisa in data 16 dicembre 1998, e del consiglio di facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Firenze in data 16 dicembre 1998;

Viste le convenzioni tra l'accademia navale di Livorno, l'Università degli studi di Pisa e l'Università degli studi di Firenze per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali del Corpo di Stato maggiore presso l'accademia navale di Livorno relativi al corso di laurea in scienze politiche;

Considerato che dai suddetti documenti risultano le corrispondenze tra gli esami dei piani di studio dell'accademia navale di Livorno e gli esami dei corrispondenti corsi di laurea in scienze politiche;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 5 aprile 2000;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'ammissione al corso di laurea in scienze politiche ad indirizzo politico-internazionale presso talune facoltà universitarie sono riconosciuti i seguenti esami sostenuti dagli ufficiali del Corpo di Stato maggiore presso l'accademia navale di Livorno:

1ª classe:

istituzioni di diritto pubblico;

storia moderna;

scienza politica;

lingua, cultura ed istituzioni dei paesi di lingua inglese;

informatica generale;

matematica generale;

fisica generale.

2ª classe:

storia delle dottrine politiche;

statistica;

storia contemporanea;

sociologia.

3ª classe:

filosofia politica;

diritto internazionale e della navigazione;

economia politica;

organizzazione internazionale e organizzazione economica internazionale;

diritto privato e organizzazione e gestione delle risorse umane;

francese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 161

01A0085

DECRETO 6 dicembre 2000.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla sig.ra Girardin Emmanuelle;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise de Sciences et Techiniques» e di «Docteur» conseguiti presso l'Universitè de Reims Champagne-Ardenne dalla sig.ra Girardin Emmanuelle nata a Saint-Dizier il 1° agosto 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2000

Il direttore: CUOMO

01A0086

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Taranto Container Terminal S.p.a. (Deliberazione n. 101/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/107 del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione stessa ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0031429 del 3 agosto 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma, con il Piano progettuale, presentato dalla Taranto Container Terminal S.p.a., per la realizzazione di un terminal container nell'area polisettoriale di Taranto, area ricompresa nell'Obiettivo 1, e più precisamente, per la realizzazione di un'area terminalistica, comprendente l'installazione delle apparecchiature di banchina e di piazzale per la movimentazione dei container;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza come un complesso di interventi organici nell'ambito della realizzazione e della gestione di un terminal container;

Considerato che l'attività si caratterizza per l'elevato impatto occupazionale dell'investimento, consentendo positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Considerato che la Taranto Container Terminal S.p.a. è società controllata dal Gruppo Evergreen, leader a livello mondiale per la movimentazione e la capacità di trasporto marittimo e possessore di terminal in diversi paesi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare secondo quanto previsto al successivo punto 7, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Taranto Container Terminal S.p.a., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti, avente ad oggetto l'installazione delle apparecchiature di banchina e di piazzale per la movi-

mentazione di container, da realizzarsi nel molo polisettoriale di Taranto, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.

Il contratto prevede investimenti industriali pari a lire 189.044 milioni (97,633 Meuro).

2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 105.883,78 milioni (54,684 Meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in due annualità, a decorrere dal 2001, pari ciascuna a lire 52.941,89 milioni.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 3.

5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2002.

6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a n. 670 addetti, tutti di nuova assunzione.

7. Il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Taranto Container Terminal S.p.A., il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuattive nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea.

Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

8. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 299

01A0216

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la società Aerospaziale mediterranea S.c. a r.l. (S.A.M.). (Deliberazione n. 102/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazoni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997, in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 ottobre 1997, con il quale è stato disciplinato il regime nazionale di aiuti alle attività di ricerca e sviluppo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dal punto 2, lettera *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0031423 del 3 agosto 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla società Aerospaziale mediterranea S.c. a r.l. (S.A.M.), consorzio di piccole e medie imprese, per l'attuazione di investimenti industriali e di ricerca nel comparto aerospaziale, investimenti da realizzarsi nelle regioni Campania e Puglia, entrambe ricadenti interamente in zone obiettivo 1;

Considerato che, pur nella specificità delle singole iniziative, le stesse si presentano con caratteristiche di significativa integrazione, cosicché le imprese consorziate si possono proporre sul mercato con maggiore competitività e con una più articolata potenzialità di offerta;

Considerato, altresì, che l'attività delle aziende consorziate presenta una significativa intensità occupazionale e consentirà positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Vista la deliberazione n. 4193 del 28 luglio 2000, con la quale la regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto ed al cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio, in quanto rientranti nelle finalità inserite nell'accordo di programma quadro «Poli e filiere produttive», allegato all'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo e la regione Campania in data 16 febbraio 2000, e coerenti con il POR regionale;

Considerato, altresì, che la regione Campania si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 7 — tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la società Aerospaziale mediterranea S.c. a r.l. (S.A.M.), per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore aerospaziale e nella ricerca da realizzarsi, a cura delle sottoindicate imprese, nelle province di Napoli e Brindisi, aree ricomprese nell'obiettivo 1, coperto dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.

Gli investimenti sono suddivisi come di seguito indicato:

	Mln di lire	Meuro
Investimenti industriali	100.754,1	52,035
n. 2 progetti di ricerca	1.247,0	0,644
Totale	102.001,1	52,679

Gli investimenti industriali prevedono n. 10 iniziative come di seguito specificato:

N.	Soggetto attuatore	Milioni di lire	Meuro
1.	Geven S.r.l.	18.182,0	9,390
2.	Costruzioni aeronautiche Tecnam S.r.l.	4.292,0	2,217
3.	Costruzioni aeronautiche Tecnam S.r.l.	4.944,0	2,553
4.	Salver S.p.a.	22.125,0	11,426
5.	Pavania S.r.l.	17.957,0	9,275
6.	Foxbit S.r.l.	5.490,0	2,835
7.	Marotta Advanced Tecnologies S.r.l.	2.803,9	1,448
8.	Techno System Development S.r.l.	3.170,2	1,637
9.	Vulcan Air S.p.a.	21.490,0	11,099
10.	Società Aerospaziale mediterranea S.c. a r.l.	300,0	0,155
	TOTALI	100.754,1	52,035

Gli investimenti nel campo della ricerca prevedono due iniziative, l'una da realizzarsi da parte della società Geven S.r.l. per lire 797 milioni (0,412 Meuro) e, l'altra, da parte della Foxbit S.r.l., per lire 450 milioni (0,232 Meuro).

2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.

Per i progetti di ricerca, le agevolazioni sono calcolate nella misura massima del 50% E.S.L. per le attività di ricerca industriale, e del 25% E.S.L. per le attività di sviluppo precompetitivo, maggiorate del 10% per le P.M.I, e del 10% per i progetti svolti in aree obiettivo 1, nel limite massimo del 75 % per la ricerca industriale e del 50% per le attività di sviluppo precompetitivo.

3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 67.488 milioni (34,855 Meuro), di cui lire 52.406,2 milioni per interventi nella regione Campania e lire 15.081,8 milioni per

interventi nella regione Puglia. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 41.284,9 milioni (21,322 Meuro), a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. La restante somma di lire 26.203,1 milioni (13,533 Meuro), sarà a carico della regione Campania per gli interventi ricadenti in tale regione. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità, a decorrere dal 2001, e sarà pari a lire 22.867,5 milioni per i primi due anni e a lire 21.753 milioni per il 2003.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati entro il 2003. Gli investimenti attinenti ai progetti di ricerca dovranno essere realizzati entro il 2002.

6. Le iniziative dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 298 addetti.

7. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Società aerospaziale mediterranea S.c. a r.l., il contratto di programma di cui sopra che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea.

Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 300

01A0215

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. (Deliberazione n. 103/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazoni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C/107 del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dal punto 2, lett. *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0031426 del 3 agosto 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il Piano progettuale presentato dalla Pirelli cavi e sistemi S.p.a., per il potenziamento della capacità produttiva di fibra ottica e cavi per telecomunicazioni nonché per l'incremento della capacità produttiva di cavi sottomarini, da realizzarsi in due unità produttive, l'una della sua controllata F.O.S. - Fibre ottiche sud S.p.a., in Battipaglia (Salerno) e l'altra della Pirelli cavi e sistemi S.p.a. in Arco Felice (Napoli), entrambe ricadenti interamente in zone obiettivo 1;

Considerato che l'iniziativa è caratterizzata per la forte integrazione tra le produzioni dei due stabilimenti, attinenti a fasi adiacenti della medesima filiera, realizzate dallo stesso gruppo;

Considerato che l'iniziativa è promossa da un gruppo leader, a livello internazionale, nella produzione di prodotti e sistemi avanzati, sia terrestri che sottomarini, per la trasmissione di energia e per le telecomunicazioni;

Vista la deliberazione n. 4193 del 28 luglio 2000, con la quale la regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento delle iniziative inserite nel contratto di programma proposto ed al loro cofinanziamento con fondi regionali, in quanto rientranti nelle finalità inserite nell'accordo di programma quadro «Poli e Filiere Produttive», allegato all'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo e la regione Campania in data 16 febbraio 2000, e coerenti con il POR regionale;

Considerato, altresì, che la regione Campania si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma, con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare — secondo quanto previsto al successivo punto 7 — tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel settore della produzione di fibra ottica, da realizzarsi nello stabilimento F.O.S. di Battipaglia (Salerno), e dell'impiego della stessa fibra ottica nella produzione di cavi ottici sottomarini, presso lo stabilimento Pirelli cavi e sistemi di Arco Felice (Napoli), aree ricomprese nell'obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.

Il contratto prevede un investimento complessivo pari a lire 135.226,6 milioni (69,839 Meuro), Il piano progettuale prevede l'articolazione in due parti distinte, di cui una facente capo alla F.O.S. S.p.a., società interamente posseduta da Pirelli cavi e sistemi S.p.a., e l'altra direttamente a Pirelli cavi e sistemi S.p.a.

2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N.

3. L'onere massimo, a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 76.220 milioni (39,364 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 38.110 milioni (19,682 Meuro), e ricadrà sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. La restante somma di lire 38.110 milioni (19,682 Meuro) sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001, e sarà pari a lire 27.883 milioni per ciascuno dei due primi anni e a lire 20.454 milioni per il 2003.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico della finanza pubblica indicati al precedente punto 3.

5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2002.

6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a n. 280 addetti, di cui 180 di nuova assunzione.

7. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Pirelli cavi e sistemi S.p.a., il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuattive nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea. Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

8. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 301

01A0214

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la 7C Italia S.p.a. (Deliberazione n. 104/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0031420 del 3 agosto 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di programma con il piano progettuale presentato dall'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. e 7C Limited, anche in nome della costituenda 7C Italia S.p.a., riguardante la creazione di un call center per la gestione dei contatti tra le aziende clienti e i loro utenti finali, da realizzare nell'area urbana di Palermo, zona obiettivo 1;

Considerato che l'iniziativa prevede l'utilizzo e di avanzate tecnologie nel campo della telefonia;

Considerato che l'attività si caratterizza per l'elevato impatto occupazionale dell'investimento, consentendo positive ricadute sul reddito dell'area interessata;

Considerato che la regione Sicilia con nota n. 2721 del 21 giugno 2000, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'insediamento dell'iniziativa ed ha, altresì, manifestato la propria disponibilità «a valutare tutte le forme di sostegno possibile, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse regionali, nazionali e comunitarie»;

Considerato che l'investimento dovrà essere effettuato dalla costituenda società di capitali 7C Italia S.p.a., che farà capo per il 60% all'inglese 7C Limited e per il 40% all'Alitalia S.p.a. e che la 7C Limited è società attiva nella gestione delle relazioni con i clienti, compresa la gestione di call center;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma, con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare, secondo quanto previsto al successivo punto 8, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la costituenda 7C Italia S.p.a., per l'attuazione di un articolato piano di investimenti industriali per la realizzazione di un call center nell'area urbana di Palermo, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.

Il contratto prevede investimenti industriali ammissibili pari a lire 22.508 milioni (11,624 meuro).

2. La società 7C Italia S.p.a. dovrà essere costituita entro il 31 dicembre 2000, con capitale sottoscritto per il 60% da 7C Limited e per il 40% da Alitalia S.p.a., secondo quanto indicato in premessa.

3. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione

europea citata in premessa, per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura massima del 35% E.S.N.

4. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 12.375,6 milioni (6,392 meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità pari a lire 4.125,2 milioni, a decorrere dal 2001.

5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 4.

6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a 763 Unità lavorative annue (ULA), tutti nuovi addetti.

8. Il servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al verificarsi della condizione di cui al punto 2, è autorizzato a sottoscrivere con la nuova società 7C Italia S.p.a., il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuattive nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea. Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 276

01A0180

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Linee programmatiche per il 2001 sulla politica assicurativa della SACE. (Deliberazione n. 114/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che individua all'art. 1, commi 1 e 3 le nuove attribuzioni di questo Comitato, prevedendone altresì, al successivo comma 5, l'adeguamento del regolamento interno;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale Commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto in particolare l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che la V Commissione permanente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Vista la propria deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo Comitato, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni, ha adeguato il proprio regolamento interno alle predette disposizioni previste dal decreto legislativo n. 430/1997 ed ha individuato le Commissioni operanti nel proprio ambito;

Vista la successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale sono state istituite e regolamentate le Commissioni individuate dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista altresì la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il regolamento interno della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Vista la delibera n. 78 del 4 agosto 2000 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'approvare il piano previsionale dei fabbisogni finanziari della SACE per il 2001, ha indicato all'Istituto, quale obiettivo tendenziale della politica assicurativa, un graduale ulteriore miglioramento del portafoglio rischi da conseguire indirizzando maggiormente la propria attività verso la copertura assicurativa di investimenti e operazioni di finanza strutturata, le quali consentono, mediante apposite garanzie collaterali, di canalizzare prioritariamente il reddito prodotto dall'investimento medesimo verso il servizio del debito connesso all'operazione;

Vista la delibera concernente le linee programmatiche per il 2001 sulla politica assicurativa della SACE, adottata dalla V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero nella riunione del 27 ottobre 2000, ai sensi del predetto art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998;

Tenuto conto che gli accantonamenti al fondo di riserva sono finalizzati ad assicurare nel medio-lungo periodo un maggior grado di autonomia della SACE e a minimizzare il rischio per l'erario di oneri non predeterminabili e per ammontari rilevanti;

Considerato altresì che la dinamica degli investimenti all'estero da parte delle imprese nazionali indica un tendenziale aumento della connessa domanda di copertura assicurativa;

Considerata l'opportunità di elaborare delle linee programmatiche di politica assicurativa per adeguare

l'azione della SACE allo scenario macroeconomico internazionale previsto per il 2001, in modo da renderne più efficace l'attività di supporto volta ai processi di internazionalizzazione delle imprese;

Delibera

le seguenti linee programmatiche di politica assicurativa per l'anno 2001:

1. *Indirizzi di politica assicurativa generale.*

In linea con l'obiettivo di favorire il processo di penetrazione commerciale italiana e di razionalizzare gli interventi di sostegno pubblico, la SACE integrerà la propria tradizionale politica assicurativa al fine di ottimizzare l'utilizzo del plafond annuale e delle risorse finanziarie necessarie per effettuare gli accantonamenti al fondo di riserva, mediante:

a) una più ampia copertura dei rischi connessi agli investimenti all'estero, divenuti ormai fattore trainante della competitività del sistema produttivo nazionale, i quali presentano una rischiosità minore rispetto ai normali crediti;

b) la valutazione puntuale del «rating» degli istituti di credito che intervengono come debitori o garanti anche prescindendo dall'eventuale presenza dello Stato nel loro capitale sociale. Ciò in considerazione del fatto che va affermandosi sui mercati internazionali la tendenza a separare sempre più nettamente gli obblighi propri dello Stato, identificabili negli impegni sottoscritti direttamente dal Ministero delle finanze e, in qualche caso, dalla Banca Centrale, da quelli contratti da enti pubblici economici, banche, imprese, società di servizi, chiamati ad operare in piena autonomia secondo le regole di mercato;

c) il miglioramento graduale della qualità del portafoglio rischi attraverso un'accentuazione della propria attività, con particolare riferimento alle operazioni di «project financing» o comunque «strutturate» con la presenza di garanzie collaterali, quali, ad esempio, accordi di buy back e off take, countertrade, atte a mitigare il rischio, compreso quello di natura valutaria. Tali ultime forme di garanzia, basate sulla presenza di impegni irrevocabili, idonei a vincolare i ricavi al servizio del debito dell'operazione assicurata, permetteranno di attenuare sensibilmente il rischio, sia dal punto di vista delle capacità del committente di ripagare il debito sia per quel che attiene ad eventuali difficoltà di trasferimento valutano causate da una situazione di illiquidità del sistema Paese;

d) la realizzazione di una più ampia diversificazione geografica, adottando il criterio a carattere generale di contenere l'esposizione verso singoli Paesi in misura non eccedente il 10% dell'esposizione complessiva, con la possibile eccezione delle operazioni di investimento e di finanza strutturata che, nella determinazione e nella responsabilità degli organi decisionali della SACE, saranno ritenute di minor rischio per la presenza di adeguate garanzie intrinseche, collaterali o sussidiarie. Nei confronti dei Paesi verso i quali tale limite è oggi superato, ai fini del rilascio di nuove coperture assicurative, si terrà conto della politica di rientro dal debito adottata da ogni singolo Paese.

2. *Indirizzi per l'orientamento strategico della politica assicurativa per aree geografiche.*

Nel recepire le indicazioni contenute nel documento allegato in ordine alle aree geografiche verso cui si rivolgerà l'attività assicurativa della SACE, questo Comitato ritiene comunque opportuno formulare degli indirizzi specifici riguardo ai paesi sotto elencati, nei confronti dei quali si concentra una quota consistente dell'esposizione complessiva dell'Istituto.

Algeria.

Si conferma la politica assicurativa adottata nell'ultimo biennio, finalizzata ad una graduale riduzione dell'esposizione. Considerata l'entità dei rientri previsti per il 2001 e la regolarità dei pagamenti da parte algerina, la SACE adotterà un approccio basato sul reimpiego parziale dei rientri stessi fino al posizionamento dell'esposizione, nell'arco di più esercizi, entro il limite del 10% dell'esposizione complessiva.

Federazione russa.

Al fine di offrire un sostegno alle esportazioni di macchinari, parti di ricambio e piccoli impianti, la SACE potrà assicurare, in deroga a quanto previsto al punto 1, lettera *d)*, linee di credito interbancarie di ammontare commisurato al merito creditizio di ciascuna banca beneficiaria. Per i progetti di dimensioni più importanti, la SACE potrà concedere coperture assicurative solo in presenza di puntuali studi di fattibilità e di meccanismi di garanzia collaterale idonei a garantire il rimborso dei finanziamenti. La copertura assicurativa degli investimenti sarà valutata caso per caso anche in relazione agli impegni assunti dal Governo russo in materia di tutela degli investimenti esteri.

Si conferma l'obiettivo generale di perseguire un graduale miglioramento del portafoglio rischi.

Iran.

La SACE potrà assicurare nel 2001 nuove operazioni per complessivi 1.500 miliardi, di cui circa 600 saranno assorbiti dalla copertura di operazioni in merito alle quali questo Comitato si è già favorevolmente espresso. In aggiunta al suddetto ammontare potranno essere prese in esame operazioni di investimento, nonché quelle assistite da finanza strutturata, qualora siano previsti opportuni meccanismi di mitigazione dei rischi.

Libia.

Qualora venga raggiunto un accordo definitivo sul ripianamento dei debiti pregressi verso la SACE, potranno essere rilasciate nuove coperture come segue:

i) sul breve termine, assicurazione delle L/C irrevocabili e delle conferme di crediti documentari emessi da primarie banche libiche entro limiti di importo commisurati al merito di credito di ciascuna di esse;

ii) sul medio e lungo termine, esame caso per caso delle operazioni sulla base della rilevanza economica dei progetti, della qualità delle garanzie collaterali e dei meccanismi atti a mitigare il rischio e, possibilmente, ad esternalizzarlo sotto il profilo del trasferimento valutario.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 277

01A0182

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Ripartizione di lire 2,4 miliardi per il 2000 tra le amministrazioni centrali per l'avvio dei nuclei di valutazione e di verifica (art. 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Deliberazione n. 116/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede l'istituzione di un Fondo, da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, finalizzato alla costituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la cui dotazione finanziaria per l'anno 2000 è di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99);

Vista la propria delibera n. 93 del 4 agosto 2000, con la quale questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel ripartire una quota di lire 7 miliardi (euro 3.615.198,29) a favore delle regioni e province autonome del centro-nord quale contributo per l'avvio dei nuclei sopra indicati, ha accantonata la residua disponibilità di lire 3 miliardi (euro 1.549.370,70) da ripartire con successiva delibera, assicurando priorità alle esigenze delle amministrazioni centrali ed a quelle di coordinamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Tenuto conto che alcune amministrazioni centrali, in particolare i Ministeri dei lavori pubblici, dei beni culturali, degli interni, degli affari esteri, della sanità e il Dipartimento per le pari opportunità hanno avanzato richiesta di un primo finanziamento per l'avvio dei nuclei di valutazione e verifica previsti dalla predetta legge n. 144/1999;

Ritenuto, in accoglimento delle predette richieste ed a fronte della disponibilità residua per l'anno 2000 di lire 3 miliardi (euro 1.549.370,70), di assegnare a ciascuna delle amministrazioni centrali sopracitate un prima quota di lire 400 milioni (euro 206.582,76) - in linea con le assegnazioni minime disposte in precedenza a favore delle regioni e province autonome - per un importo complessivo di lire 2,4 miliardi (euro 1.239.496,56), accantonando la residua disponibilità di lire 600 milioni (euro 309.874,14) che sarà ripartita con successiva delibera;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sull'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi (euro 5.164.568,99) per l'anno 2000, prevista dall'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, viene ripartito tra le amministrazioni centrali indicate in premessa l'importo di lire 2,4 miliardi (euro 1.239.496,56) quale contributo per l'avvio dei nuclei di valutazione e verifica previsti dal predetto art. 1, secondo la seguente articolazione:

Amministrazione	Quota assegnata	
	mld di lire	euro
Ministero lavori pubblici	0,400	206.582,76
Ministero beni culturali	0,400	206.582,76
Ministero interni	0,400	206.582,76
Ministero affari esteri	0,400	206.582,76
Ministero sanità	0,400	206.582,76
Dipartimento pari opportunità	0,400	206.582,76
TOTALE . . .	2,400	1.239.496,56

2. La residua disponibilità di lire 600 milioni (euro 309.874,14) per il corrente esercizio, sarà finalizzata a soddisfare le eventuali ulteriori esigenze che saranno segnalate dalle amministrazioni interessate all'avvio dei nuclei, tenendo altresì conto del ruolo di coordinamento svolto in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 144/1999.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 dicembre 2000
Registro n. 5 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 275

01A0181

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 21 dicembre 2000, n. **3504/C.**

Regolamento 9 agosto 2000, n. 316, e legge 28 agosto 2000, n. 235. Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni.

Alle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura

Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, dell'artigianato e dell'energia

Alla regione autonoma Sicilia - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio di vigilanza sugli enti

Alla regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ufficio di vigilanza camere di commercio

Alla regione autonoma Sardegna - Assessorato industria e commercio

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento

Ministero della giustizia - Direzione generale affari civili

Banca d'Italia

All'ABI

Al Consiglio nazionale del notariato

All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali

All'Unioncamere

All'Infocamere s.c.p.a.

All'Istituto Guglielmo Tagliacarne

1. *Premessa.*

In data 2 novembre 2000 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale* - n. 256, il decreto 9 agosto 2000; n. 316 con cui è stato adottato il «Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'art. 3-*bis* del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480».

Le previsioni del regolamento si inseriscono nell'*iter* di attuazione del registro informatico dei protesti, strumento con cui si intende assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo così il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali.

Il registro informatico dei protesti è destinato a sostituire la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari effettuata da codeste camere di commercio ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, il regolamento, emanato con la procedura prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a dare attuazione al registro informatico con particolare riguardo:

a) alle procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;

b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;

c) i contenuti delle registrazioni;

d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

Nelle more della pubblicazione del regolamento, in data 28 agosto 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200, è stata pubblicata la legge l8 agosto 2000, n. 235, recante «Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari», la quale ha innovato la procedura di cancellazione dei protesti, modificando la legge 12 febbraio 1955, n. 77, provvedendo altresì a variare alcuni aspetti della disciplina per la pubblicazione degli stessi.

Le modifiche legislative impongono, quindi, chiarimenti interpretativi in ordine ad alcune previsioni del regolamento di recente pubblicato che erano state predisposte in vigenza della normativa da ultimo modificata. Inoltre, al punto cinque della presente circolare, vengono fornite le prime indicazioni applicative concordate con l'Unioncamere, fermo restando che il registro informatico sarà operativo dal 15 maggio 2001 (180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento n. 316).

2. La legge 18 agosto 2000, n. 235.

Le nuove norme in tema di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari hanno introdotto innovazioni anche sulla disciplina della trasmissione degli elenchi dei protesti da parte dei pubblici ufficiali abilitati, sul contenuto dell'atto di protesto e della relativa pubblicazione, sulle modalità ed i tempi della cancellazione, sull'autorità competente a disporla, ed hanno anche specificato e maggiormente garantito il diritto alla cancellazione del soggetto protestato.

Con particolare riferimento alle previsioni che direttamente incidono sulla normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto 9 agosto 2000, n. 316, sono da segnalare:

l'art. 1, primo comma, che, modificando l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la trasmissione, da parte dei pubblici ufficiali abilitati, dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, direttamente al presidente della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, eliminando in tal modo la necessità dell'invio dell'elenco al presidente del Tribunale;

l'art. 1, primo comma, che specifica la tempistica dell'invio dell'elenco, chiarendo che la trasmissione deve avvenire «il giorno successivo alla fine di ogni mese»;

l'art. 1, comma 2, prevede requisiti particolari per l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari e per la pubblicazione di essi nel registro informatico. La norma chiarisce che «il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita», dati che devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e «trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480»;

l'art. 3, che, inserendo un ulteriore comma all'art. 17 della legge 17 marzo 1996, n. 108, disciplina la possibilità di cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto da parte del soggetto protestato e riabilitato. La disciplina previgente prevedeva unicamente la pubblicazione del decreto di riabilitazione nell'elenco dei protesti, in tal modo generando dubbi circa la possibilità di cancellazione definitiva del soggetto protestato e di compatibiità di tale previsione con l'esigenza di garantire al soggetto protestato un «diritto all'oblio» che solamente la definitiva cancellazione può realizzare. Oltretutto la pubblicazione del decreto di riabilitazione sembrava non del tutto compatibile con quanto previsto nello stesso art. 17 per cui «per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto» per l'ovvia considerazione che la pubblicità di una riabilitazione ha quale effetto indiretto anche la pubblicizzazione del precedente protesto, mentre solamente con una vera e propria cancellazione può assicurarsi l'eliminazione della notizia del protesto dagli elenchi;

l'art. 4, che, sostituendo l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, precisa l'arco temporale di conservazione delle notizie di ciascun protesto, sottolineando che tale conservazione può avvenire solo in mancanza di una cancellazione.

Da quanto sopra brevemente accennato si comprende che la legge esaminata ha apportato modifiche anche di natura sostanziale alla disciplina dei protesti cambiari, intervenendo altresì a regolare direttamente alcuni punti che l'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 demandava alla futura normativa regolamentare (modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato, contenuti delle registrazioni).

Le previsioni del regolamento adottato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 devono, quindi, coordinarsi con la legge l8 agosto 2000, n. 235, alcune risultando implicitamente abrogate dalla stessa ed altre ottenendo invece maggior forza applicativa.

3. Il Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

Per meglio comprendere come debba essere compiuto il coordinamento tra il regolamento approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, e la legge 18 agosto 2000, n. 235, è opportuno indicare in linea generale quali sono state le problematiche sottostanti alla stesura del regolamento in considerazione della disciplina della pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari vigente in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3-*bis* del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e precedente alla promulgazione della stessa legge 18 agosto 2000, n. 235.

Il più volte citato art. 3-*bis* prevedeva l'istituzione del registro informatico, demandando la concreta attuazione dello stesso al regolamento in esame. Lo stesso articolo indicava gli argomenti che dovevano essere in particolare disciplinati, e prevedeva l'abrogazione di alcuni articoli della stessa legge 12 febbraio 1955, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo;

a) Dovendo comunque la disciplina regolamentare rispettare le previsioni legislative vigenti, ed al fine di non apportare eccessive modificazioni al sistema in vigore, nel regolamento si inserì un obbligo di invio quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari; rimanendo comunque vigente la previsione di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, i pubblici ufficiali abilitati avrebbero comunque dovuto redigere un duplice elenco inviandone una copia al presidente del Tribunale competente ed un'altra al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tal modo si agevolavano le operazioni di immissione dei dati nel registro informatico dei protesti dal parte dell'ente camerale che, una volta ricevuto l'elenco dal presidente del Tribunale con la relativa attestazione di conformità, avrebbe provveduto in maniera più rapida alla pubblicazione dello stesso tramite messa a disposizione del pubblico delle notizie già inserite.

Ovviamente, in considerazione di tale duplicità di elenchi, della necessità di apporre sugli stessi le attesta-

zioni di conformità, e della quantità di pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura, con il relativo diverso grado di informatizzazione delle stesse, nonché della previsione di cui allo stesso art. 3, secondo comma della legge 12 febbraio 1955, n. 77, relativa alla raccolta in fascicoli degli elenchi trasmessi, non era stato possibile prevedere la totale eliminazione delle copie cartacee degli elenchi, (come invece avverrà a regime) dandosi facoltà ai presidenti dei Tribunali interessati di autorizzare la trasmissione con i diversi strumenti previsti in via esclusiva per le camere di commercio (art. 6 del regolamento);

b) in eguale misura non poche difficoltà erano state incontrate nel coordinare le possibilità offerte dallo strumento informatico che, a differenza del cartaceo, consente di eliminare in maniera definitiva i dati e le notizie pubblicate, con le previsioni di cui all'art. 17 della legge n. 108 del 1996 norma che, prima delle modifiche introdotte dalla legge l8 agosto 2000, n. 235, richiedeva la pubblicazione del decreto di riabilitazione senza specificare nulla circa la possibilità di cancellare dagli elenchi dei protesti i dati relativi al debitore protestato e riabilitato.

Al fine di conciliare tale previsione con il diritto del soggetto protestato a non vedere più inserito il suo nominativo, una volta ottenuta la riabilitazione, negli elenchi dei protesti, e nulla dicendo a riguardo la normativa vigente, si inserì nel regolamento la previsione di una pagina elettronica delle variazioni dei dati (art. 10 del regolamento). Nella stessa sarebbero state indicate, per un periodo di quindici giorni, le variazioni apportate al registro informatico, pubblicando così i decreti di riabilitazione ottenuti dai soggetti protestati e, decorso il termine per la reclamabilità, cancellando i dati degli stessi dal registro; dopo quindici giorni il nominativo del soggetto riabilitato non sarebbe più comparso nel registro informatico (ossia nella pagina elettronica di variazione dei dati). Tale pagina, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, non è più necessaria, essendo state disciplinate le modalità di cancellazione dei dati direttamente sul registro informatico dei protesti in seguito a provvedimento di riabilitazione del soggetto protestato e successiva determinazione presidenziale di cancellazione su istanza dell'interessato;

c) con riferimento all'esigenza di «rendere univocamente identificabile il soggetto protestato» (art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480) l'art. 5 del regolamento prevedeva l'indicazione per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento del «codice fiscale del soggetto indicato dalla lett. *d)* o, in mancanza: *e*1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita; *e*2) se si tratta di società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione».

La formulazione si ritrova in parte nella legge 18 agosto 2000, n. 235, ove all'art. 1, comma 2, si richiede che l'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari debba contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita del soggetto protestato e che tali dati debbano essere trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico.

Secondo una prima interpretazione tale disposizione dovrebbe considerarsi integrativa di quanto previsto all'art. 71 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, contenente «Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario»: tra gli elementi che il protesto deve contenere dovranno adesso essere ricompresi anche il luogo e la data di nascita del soggetto protestato. In mancanza, prevedendosi l'obbligatoria trascrizione di detti elementi sul registro informatico, non si potrebbe procedere alla pubblicazione del protesto non risultando adempiuta la previsione di legge. Tale interpretazione non risolverebbe comunque il problema della reperibilità dei predetti elementi da parte di pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto.

Secondo un'altra, più ampia, interpretazione della normativa in esame gli elementi richiesti quali requisiti del protesto dovrebbero essere intesi come requisiti «naturali» degli stessi titoli cambiari, con conseguente integrazione dei moduli prestampati predisposti dall'amministrazione finanziaria.

L'inserimento, tra i requisiti «naturali» del titolo cambiario (per le cambiali accettate e per il vaglia cambiario), della data e del luogo di nascita del soggetto nei confronti del quale va elevato il protesto tenderebbe in definitiva a garantire maggiormente il prenditore della stessa, il quale potrebbe con maggior sicurezza identificare il soggetto obbligato al pagamento del titolo, anche al fine della levata del protesto ed alla conservazione dell'azione di regresso nei confronti degli obbligati successivi.

Su quanto finora esposto *sub c)* si riserva di far conoscere il parere del competente Ministero della giustizia al quale è stato inviato formale quesito;

d) sembra opportuno, infine, sottolineare che il regolamento emanato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 prevede, in conformità a quanto stabilito dall'art. 59 della legge 15 marzo 1997, l'utilizzo della firma digitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, quale strumento idoneo a garantire la sicurezza e la paternità degli elenchi dei protesti cambiari trasmessi informaticamente e telematicamente dagli ufficiali abilitati. Di tale previsione, anche in considerazione dell'operatività dei certificatori iscritti nell'elenco depositato presso l'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione, si auspica l'attuazione nel più breve termine possibile, contribuendo la stessa alla semplificazione delle procedure di trasmissione degli elenchi ed alla loro pubblicazione sul registro informatico.

4. Chiarimenti in ordine alla congiunta operatività della legge 18 agosto 2000, n. 235, e del decreto 9 agosto 2000, n. 316.

Per agevolare codeste camere nonché gli operatori coinvolti nel procedimento di trasmissione e pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, di seguito si presenta un esame del regolamento recentemente pubblicato con indicazione delle modifiche derivanti dal-

l'applicazione della legge 18 agosto 2000, n. 235, sottolineando, ove opportuno, i criteri con cui si dovranno applicare le norme in tal modo variate.

Preambolo	L'elencazione degli atti normativi presupposti deve considerarsi integrata con l'indicazione della legge l8 agosto 2000, n. 235.
Art. 1	Invariato.
Art. 2	Invariato.
Art. 3	Invariato.
Art. 4	Invariato.
Art. 5, primo comma	Il comma deve essere integrato con le previsioni di cui all'art. 1 della legge n. 235/2000. In tal senso deve essere considerata abrogata la previsione della redazione dell'elenco dei protesti su supporto cartaceo, in quanto non essendo più necessario l'invio di una copia dello stesso al presidente del tribunale, ed essendo stato modificato l'art. 3, della legge n. 77/1955, i pubblici ufficiali potranno a regime procedere direttamente alla stesura dell'elenco in forma informatica. In considerazione altresì della previsione dello stesso art. 1 della legge n. 235/2000 relativa alla tempistica dell'invio dell'elenco, divenuta mensile, il riferimento ai protesti levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ogni mese deve intendersi tacitamente abrogato. In mancanza di riferimenti normativi in tal senso (la legge n. 235/2000 stabilisce unicamente il termine per l'invio dell'elenco senza indicare il periodo a cui le notizie devono riferirsi) e per consentire ai pubblici ufficiali di predisporre in tempo utile lo stesso, deve ritenersi che l'elenco conterrà i protesti elevati fino al giorno 26 di ciascun mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente non inseriti nell'ultimo elenco inviato (ossia dal ventisettesimo all'ultimo giorno del mese precedente).
Art. 5 secondo, terzo comma	Invariati.
Art. 5 quarto, quinto comma	La lettera *d)* del comma 4 è integrata dall'art. 2, comma 2, della legge n. 235 e pertanto è così modificata: *d)* il nome, il domicilio, il luogo e la data di nascita del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso. Il comma 5, rimane in vigore limitatamente ai protesti per assegni e alla ricerca a carico della camera di commercio della notizia *sub* e2) in quanto gli elementi di cui *sub* e1) nel caso di protesti per cambiali, sono per legge indicati dall'ufficiale levatore e pertanto non ha più ragione d'essere l'onere di ricerca a carico della camera di commercio del codice fiscale o, in sua mancanza, del luogo e della data di nascita del debitore.
Art. 6 primo comma	Il comma in esame deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge l8 agosto 2000, n. 235, non essendo più prevista la trasmissione di copia dell'elenco al presidente del tribunale.
Art. 6 secondo comma	L'espressione «nei medesimi termini» è modificata con l'espressione «il giorno successivo alla fine di ogni mese».
Art. 7	Invariato.
Art. 8	L'articolo in esame è da considerarsi tacitamente abrogato dalle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge l8 agosto 2000, n. 235.
Art. 9	Invariato.
Art. 10	L'articolo in esame è tacitamente abrogato dalle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge l8 agosto 2000, n. 235 per i quali la notizia di un protesto cancellato deve comunque non essere più conservata nel registro informatico dal momento della cancellazione senza possibilità di prorogare la pubblicazione della stessa oltre tale momento.
Art. 11	L'articolo in esame deve considerarsi integrato con la previsione di cui all'art. 4, comma 1 della legge l8 agosto 2000, n. 235.
Art. 12 primo, secondo, terzo e quarto comma	Invariati.
Art. 12 quinto comma lettera *b)*	La formulazione della lettera *b)* deve intendersi modificata nel senso di consentire l'estrazione di elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico fino ad un mese prima del giorno della consultazione.
Art. 12 quinto comma lettera *c)*	La previsione deve intendersi come tacitamente abrogata in seguito al venire meno dell'art. 10 del regolamento per effetto della legge 18 agosto 2000, n. 235.
Art. 12 sesto comma	Invariato.
Art. 13	Invariato.
Art. 14	Invariato.

5. Profili applicativi.

Di seguito vengono riportati alcuni aspetti applicativi della procedura per la pubblicazione e la cancellazione dei protesti in base a quanto disposto dalla nuova disciplina.

Codice dei pubblici ufficiali abilitati (art. 4, regolamento n. 316).

Codeste camere sono invitate fin d'ora a procedere all'assegnazione del codice identificativo di ciascun ufficiale abilitato alla levata dei protesti, secondo le modalità specificate nel regolamento, facendo riferimento per i notai e per gli ufficiali giudiziari, alle notizie disponibili presso i tribunali della circoscrizione territoriale di competenza e attingendo, per i segretari comunali, al relativo albo.

È attribuito a ciascun ufficiale levatore un codice identificativo alfanumerico, mentre per le stanze di compensazione valgono i dati identificativi comunicati dalla banca d'Italia, Il codice alfanumerico è composto in sequenza dalla sigla provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato (N= notaio, G= ufficiale giudiziario, A= aiuto ufficiale giudiziario, C= segretario comunale) e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.

In occasione della comunicazione agli interessati del codice assegnato, codeste camere sono invitate a promuovere l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione dell'elenco informatico dei protesti (cfr. art. 5, comma 3 e art. 14, comma 3 del reg. n. 316) al fine di semplificare le operazioni di trasmissione degli stessi. Si evita così di dover accompagnare la trasmissione effettuata con modalità informatiche o telematiche con un esemplare cartaceo firmato dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Trasmissione e pubblicazione dell' elenco dei protesti (articoli 6 e 7 del regolamento n. 316).

Come previsto dalla legge n. 235, gli elenchi dei protesti non devono essere più inviati al tribunale, ma direttamente alle Camere di commercio che ricevono l'elenco mensile redatto su apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria (il relativo decreto ministeriale è in corso di adozione). Il comma 1, dell'art. 6, del regolamento è pertanto da ritenersi abrogato. Trascorsi centocinquanta giorni a partire dal 16 novembre (ossia il 15 aprile 2001), cesserà la trasmissione degli elenchi cartacei. La trasmissione potrà avvenire su supporto informatico (floppy disk) accompagnato da un esemplare cartaceo recante in calce la firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto, con ricevuta rilasciata dalla camera, ovvero per via telematica (la sottoscrizione può avvenire mediante firma digitale).

In mancanza di firma elettronica anche la trasmissione con modalità telematiche dovrà essere accompagnata da un esemplare cartaceo dell'elenco (art. 14, terzo comma del regolamento).

La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi con numerazione progressiva su base annuale, secondo l'ordine cronologico di arrivo; ciascun elenco deve essere protocollato nello stesso giorno della ricezione.

La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel registro informatico ai sensi dell'art. 7 del regolamento, ha luogo nei dieci giorni successivi alla data di ricezione da parte della camera di commercio.

Accesso al registro informatico (art. 12 del regolamento n. 316).

Il registro informatico è accessibile al pubblico presso i terminali delle camere di commercio o su terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse.

La consultazione ha luogo su scala nazionale e la camera su richiesta dell'interessato rilascia la certificazione sull'esito della ricerca che in caso positivo conterrà la causale del protesto.

Nel periodo transitorio codeste Camere continueranno a rilasciare le usuali visure contenenti notizie relative al singolo soggetto protestato mentre, quando il registro informatico sarà operativo (dal 15 maggio), potranno essere rilasciati anche i certificati previsti dall'art. 12, comma 4, nonché gli elenchi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, del medesimo art. 12. È in corso di adozione da parte di questo Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto di approvazione dei diritti di segreteria da applicare ai diversi servizi offerti per la consultazione del registro informatico dei protesti.

Cancellazione del protesto (articoli 2 e 3 della legge n. 235).

Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati ed alle relative spese di levata, ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico. Il debitore che provvede al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione nel registro. A tale fine l'interessato presenta istanza compilata su apposito modello al presidente della camera di commercio. Medesima istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente od erroneamente. Il presidente della Camera di commercio provvede sull'istanza entro e non oltre il termine di venti giorni. All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza.

La procedura di cui all'art. 2, della legge n. 235, sostituisce la precedente procedura per la cancellazione dei protesti prevista dall'art. 3, della legge n. 77 del 1955, articolo non più in vigore. Pertanto è da ritenersi abrogato l'art. 8 del regolamento che riguardava la cancellazione nel registro informatico in conseguenza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Rimane invece in vigore l'art. 9 del regolamento che concerne i decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma dell'art. l8 della legge n. 108 del 1996.

Si fa riserva di far conoscere il parere del Ministero della giustizia sulla applicabiità o meno della nuova procedura di cancellazione ai protesti levati prima del 27 dicembre.

Periodo transitorio: pubblicazione a mezzo di bollettino cartaceo.

Dal mese di febbraio 2001 il bollettino ufficiale dei protesti avrà periodicità mensile. Il numero di febbraio (la cui pubblicazione deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla ricezione degli elenchi - cfr. art. 7, comma 4, registro n. 316) riporterà i protesti levati dal 27 dicembre al 26 gennaio. La pubblicazione del bollettino cartaceo cesserà decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento ossia dal 15 maggio 2001; da allora alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvederà unicamente mediante il registro informatico.

Qualora codeste Camere non abbiano ancora ricevuto e quindi pubblicato elenchi di protesti riferiti a periodi antecedenti al 27 dicembre, provvederanno a pubblicarli tramite gli usuali bollettini cartacei fino allo smaltimento dell'arretrato. Per gli elenchi dei protesti da pubblicare a mezzo di questi ultimi bollettini andranno applicate le norme antecedenti all'entrata in vigore della legge l8 agosto 2000, n. 235, e pertanto non sarà necessario riportare il luogo e la data di nascita del debitore, ovvero il codice fiscale.

Si invitano quindi codeste Camere di commercio ad attivarsi presso i tribunali competenti al fine di realizzare la più rapida pubblicazione degli elenchi arretrati.

La presente circolare è pubblicata nel sito del Ministero dell'industria all'indirizzo: www.minindustria.it/dgcas/commercio/UPPICA/circolari.htm

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

01A0174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli a articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della corte suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciotto cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Revisione costituzionale in materia di senato federale, riduzione del numero dei deputati e composizione della corte costituzionale».

Dichiarano di eleggere domicilio presso il coordinamento dell'ulivo piazza SS Apostoli n. 55 - Roma.

01A0248

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - Eumetsat, adottati a Berna dall'assemblea delle parti nel corso della XV riunione il 4-5 giugno 1991.

A seguito dell'emanazione della legge 4 aprile 2000, n. 98 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di accettazione degli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - Eumetsat, adottati a Berna dall'assemblea delle parti nel corso della XV riunione il 4-5 giugno 1991, in data 27 giugno 2000.

Ai sensi dell'art. 17, parte 2, della convenzione, l'atto internazionale sunnominato è entrato in vigore il 19 novembre 2000.

01A0175

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Eindhoven (Paesi Bassi)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pasquale Adesso, vice console onorario in Eindhoven (Paesi Bassi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Amsterdam degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;
2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Amsterdam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Amsterdam di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Amsterdam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;
7. autentiche di firme a carattere amministrativo, con esclusione di autentiche di firme in calce a scritture private;
8. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Amsterdam;
9. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Amsterdam della documentazione relativa al rilascio di visti;
10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A0207

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Chiang Mai (Thailandia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vichit Leelamanit, console onorario in Chiang Mai (Thailandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bangkok degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;
2. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bangkok delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;
3. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bangkok dei testamenti formati a bordo di aeromobili;
4. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bangkok di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;
6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;
7. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A0208

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Ribeirao Preto (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vincenzo Antonio Spedicato, vice console onorario in Ribeirao Preto (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

3. rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, rilasciati dal consolato generale d'Italia in San Paolo, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio delegante;

4. ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

5. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e quello delle firme delle autorità locali;

6. assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione dei sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

7. ricezione e trasmissione materiale di atti in materia pensiomitica al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

8. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A0209

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Granada (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Manuel Armando Aragon Alvarez, vice console onorario in Granada (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid relativo al rilascio di visti;

7. ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rinnovo e rilascio di passaporti;

8. rilascio di certificazioni (esclusi i certiticati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

9. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Madrid;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario e di quello delle firme delle Autorità locali.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A0210

Istituzione di un consolato onorario in Sao Tomè (Saò Tomè e Principe)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Sao Tomé (Sao Tomé e Principe) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Luanda (Angola) con circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

01A0211

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9412
Yen giapponese	109,33
Corona danese	7,4654
Lira Sterlina	0,63080
Corona svedese	8,9233
Franco svizzero	1,5243
Corona islandese	79,67
Corona norvegese	8,2050
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57677
Corona ceca	35,118
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,07
Litas lituano	3,7657
Lat lettone	0,5804
Lira maltese	0,4095
Zloty polacco	3,9098
Leu romeno	24550
Tallero sloveno	214,1316
Corona slovacca	43,570
Lira turca	630400
Dollaro australiano	1,6847
Dollaro canadese	1,4082
Dollaro di Hong Kong	7,3412
Dollaro neozelandese	2,0997
Dollaro di Singapore	1,6325
Won sudcoreano	1192,31
Rand sudafricano	7,4072

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0356

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Chieti, in Chieti

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo Statuto della fondazione Cassa di risparmio di Chieti, in Chieti, largo Martiri della Libertà, 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Chieti con delibera del 14 novembre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 14 novembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica e privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A0088

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, in Città di Castello

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), piazza Matteotti, 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello con delibera del 5 dicembre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 5 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A0184

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Systen»

Estratto decreto n. 738 del 15 luglio 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: SYSTEN nella forma e confezione: 6 sistemi transdermici da 3,2 mg, rilasciata alla società Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590, è apportata la seguente modifica:

Confezione: in sostituzione della confezione: 6 sistemi transdermici da 3,2 mg viene ora autorizzata la confezione: «3,2 mg sistemi transdermici» 8 sistemi transdermici classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993:

«3,2 mg sistemi transdermici» 8 sistemi transdermici, AIC n. 028648032 (in base 10) OVB8MO (in base 32);

classe «a» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 bicembre 1998 n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d),* comma 5 art. 29 dello legge 23 bicembre 1999, n. 488.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società LTS Lohmann, therapie systeme GmbH, and CO.KG, Lohmannstrasse 2 D-56626 Andernach (Germania), il confezionamento terminale è effettuato dalla società Cilag AG, nello stabilimento sito in Schaffhausen (Svizzera) i controlli, sono effettuati dalla società Schwarz Pharma GmbH, nello stabilimento sito in D4019 Monheim (Germania).

Composizione: ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 3,2 mg;

eccipienti: copolimero acrilico vinilacetico (durotak 280-2287) 119,60 mg - gomma guar (meyprogat 90) 2,64 mg - polietilene tereftalato (hostaphan MN 19) 2,56 mg.

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità emotiva. Prevenzione dell'accelerata perdita osseo postmenopausale, particolarmente in donne con menopausa indotta chirurgicamente.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di AIC n. 028648018, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16056

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Ci Agro»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 783 del 4 ottobre 2000

Specialità medicinale CI AGRO:

10 bustine granulato efferv. - A.I.C. n. 018746038.

Società: Dibra S.p.a., piazza Velasca, 5 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio bicarbonato 1000 mg, acido tartarico 800 mg, lattosio 200 mg, aroma arancio 100 mg, amido pregelatinatizzato 40 mg, sodio saccarinato 10 mg, giallo arancio S E110 1 mg, saccarosio 879 mg, saccarosio CD 470 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16046

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Perdipina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 840 del 25 ottobre 2000

Specialità medicinale PERDIPINA:

50 confetti 20 mg - A.I.C. n. 026018022;

«Retard» 30 capsule 40 mg - A.I.C. n. 026018034.

Società: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale PERDIPINA, 50 confetti 20 mg - A.I.C. n. 026018022, PERDIPINA, «Retard» 30 capsule 40 mg - A.I.C. n. 026018034, prodotti anteriormente all'8 giugno 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 542 del 28 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 5 dicembre 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16047

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Solucis»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 855 del 27 ottobre 2000

Specialità medicinale SOLUCIS:

«1,5 g polvere per suo orale» 20 bustine - A.I.C. n. 025979079.

Società: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime fornitura.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto-legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16044

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Cromantal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 856 del 27 ottobre 2000

Specialità medicinale CROMANTAL:

«4% spray nasale, soluzione» un flacone nebulizzatore da 30 ml - A.I.C. n. 025403039;

«4% collirio, soluzione» un flacone contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 025403041.

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108, palazzo C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità. Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,010 g, benzil alcool eliminato, KH_2PO_4 eliminato, NA_2HPO_4 eliminato, cloruro di sodio eliminato, polisorbato 80 0,020 g, EDTA sale sodico 0,015 g, acqua purificata q.b. a 100.000 ml.

Si autorizza inoltre la riduzione del periodo di validità da 48 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16043

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Prontogest»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 859 del 27 ottobre 2000

Specialità medicinale PRONTOGEST:

3 fiale 100 mg 2 ml - A.I.C. n. 005239052.

Società: A.M.S.A. S.r.l. Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: alcool benzilico mg 200, etile oleato q.b. a ml 1.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16057

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Oraseptic»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 862 del 27 ottobre 2000

Specialità medicinale ORASEPTIC:

«colluttorio flacone 100 ml» - A.I.C. n. 019971074;

«colluttorio flacone 200 ml» - A.I.C. n. 019971086.

Società: Warner Lambert Consumer Healthcare S.COM.P.A., via C. Colombo, 1 - 20100 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità. Modifica dell'officina di produzione. Cambio denominazione del produttore del principio attivo.

Si autorizza:

la riduzione del periodo di validità da tre a due anni;

modifica dell'officina di produzione: nuova officina Parke Davis SA sita in Orleans (Francia);

cambio denominazione del produttore del principio attivo: nuovo nome Archimica SA, Francia.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a due anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

00A16045

Provvedimento di modifica di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 871 del 30 ottobre 2000

Società: Montefarmaco S.p.a., via Turati, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni delle specialità medicinali: Antinevralgico Dr. Knapp, 12 compresse - A.I.C. n. 003406028; Bechilar flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 018130029; Citrato espresso Gabbiani «limone» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967015, «arancio» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967041; Dentinale tubo g 25 - A.I.C. n. 008891018; fialetta odontalgica Dr. Knapp, fialoide g 4 C/erogatore - A.I.C. n. 004287025; Farin gola 24 pastiglie - A.I.C. n. 032202018, colluttorio flac. 250 ml - A.I.C. n. 032202020, soluzione flac. spray 30 ml - A.I.C. n. 032202032; Iridina light gocce oculari flac. 15 ml - A.I.C. n. 032193017; Iridina due flacone collirio 15 ml - A.I.C. n. 026630018; Normalene 20 confetti 5 mg - A.I.C. n. 014205037; Omniadol, 12 confetti - A.I.C. n. 01196047; odontalgico Dr. Knapp «B1» 8 cachets - A.I.C. n. 006438105, Pinselina pasta adesiva g 20 - A.I.C. n. 007175021; Pumilsan 36 caramelle - A.I.C. n. 032217010, 24 caramelle - A.I.C. n. 032217022; Tioguaialina sciroppo g 175 - A.I.C. n. 010723029; Thermogene ovatta g 34 - A.I.C. n. 004363014, pomata g 40 - A.I.C. n. 004363040, prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160/1998 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 15 novembre 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16049

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Cerebropan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 879 del 30 ottobre 2000

Specialità medicinale CEREBROPAN:

40 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023814066;

iniett. 12 fialoidi 3 g 15 ml - A.I.C. n. 023814078.

Società: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. - 55020 Castel Vecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale CEREBROPAN, 40 compresse 800 mg - A.I.C. n. 023814066, CEREBROPAN, inett. 12 flaloidi 3 g 15 ml - A.I.C. n. 023814078, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 77 del 20 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 16 novembre 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16048

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Cibalgina due»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 883 del 20 novembre 2000

Specialità medicinale: CIBALGINA DUE «Fast 12 compresse 200 mg» - A.I.C. n. 029500030.

Società Novartis Consumer Health S.p.a. s.s. Varesina, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: etilcellulosa 5,8 mg, cellulosa acetoftalato 34,3 mg, amido di mais 36,5 mg, gomma xantana 0,3 mg, cellulosa microcristallina 40,1 mg, sodio croscaramellosio 38,5 mg, aroma fragola 28 mg, acido fumarico 15 mg, saccarina 4,0 mg, aroma liquirizia 2 mg, silicio biossido collidale 0,5 mg, magnesio stearato 3 mg, gliceril behenato 2 mg.

Inoltre per adeguamento agli Standard Terms si autorizza la modifica della denominazione della confezione da: «Fast» 12 compresse 200 mg a «Fast 200 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16061

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Argirofedrina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 894 del 20 novembre 2000

Specialità medicinale: ARGIROFEDRINA «gocce rinologiche 25 ml» - A.I.C. n. 001247028.

Società Laboratori italiani Vaillant S.r.l. via Anfossi, 2 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione - nuova confezione - modifica condizionamento primario.

È approvata la modifica del confezionamento primario consistente con l'inserimento di una pompa meccanica nebulizzatrice al posto del contagocce.

La confezione varia da: gocce rinologiche 25 ml con codice di A.I.C. n. 001247028 a: «spray nasale, soluzione» 1 flacone nebulizzatore con codice di A.I.C. n. 001247030.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 001247028, non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno a quello della pubblicazione del presente decreto.

01A16060

Provvedimento di modifica della specialità medicinale per uso umano «Aerrane»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 908 del 1º dicembre 2000

Specialità medicinale: AERRANE soluzione × inalazione 100 ml A.I.C. n. 029033014 - flacone × inalazione 250 ml - A.I.C. n. 029033026.

Società: Baxter S.p.a., viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica concessionario di vendita.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Aerrane, soluzione × inalazione 100 ml - A.I.C. n. 029033014; Aerrane, flacone × inalazione 250 ml - A.I.C. n. 029033026, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 490 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottantesimo giorni dal 16 novembre 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16058

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Oramorph»

Estratto decreto n. 914 del 27 ottobre 2000

Specialità medicinale: ORAMORPH nelle forme e confezioni: «20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da «20 ml con contagocce integrato e 20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml + pipetta dosatrice (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze) località Prulli di Sotto n. 103 A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 20 ml con contagocce integrato - A.I.C. n. 031507104 (in base 10), 0Y1JP0 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 100 ml + pipetta dosatrice - A.I.C. n. 031507092 (in base 10), 0Y1JNN (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: morfina solfato 20,0 mg;

eccipienti: disodio edetato 0,10 mg, sodio benzoato 1,0 mg, acido citrico 7,0 mg, acqua depurata q.b. a 1,0 ml.

Indicazioni terapeutiche: dolori cronici intensi e/o resistenti agli altri antidolorifici, in particolare di origine cancerosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6, decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16054

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroplex»

Estratto decreto n. 923 del 30 ottobre 2000

Specialità medicinale: UROPLEX, anche nella forma e confezione: «200 mg compresse» 2 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Societa Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8, codice fiscale n. 00747030153.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Doppel farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Stradone Farnese n. 118, Piacenza.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse» 2 compresse - A.I.C. n. 034121020, (in base 10), 10K99W (in base 32).

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lettera *a)* comma 5 art. 29 della legge 23 Dicembre 1999 n. 488;

Composizione: una compressa rivestita contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200:

Eccipienti: cellulosa microcristallina 34 mg - amido di mais 30 mg - lattosio 30 mg - croscarmellosio sodico 15 mg - amido pregelatinizzato 10 mg - magnesio stearato 1,0 mg - metilidrossipropilcellulosa 7,6 mg - titanio biossido 3,8 mg - polietilenglicole 400 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento della cistite batterica acuta «non complicata» nella donna, incluso gli episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti sostenute da germi sensibili alla rufloxacina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16062

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Omniscan»

Estratto decreto NCR n. 924 del 30 ottobre 2000

Specialità medicinale: OMNISCAN nelle forme e confezioni: «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml, «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml, «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita 20 ml, «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe 10 ml, «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe 15 ml, «287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe 20 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Nycomed Imagins A.S. con sede legale e domicilio fiscale in Nycoveien, 2 Oslo (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Nycomed Amersham Sorin S.r.l. con sede legale in via dei Giardini, 7, Milano, cod. fisc. n. 01778520302.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Searle LTD, nello stabilimento sito in Barceloneta, Portorico; le operazioni di controllo sono eseguiti dalla società Nycomed Imagins A.S. nello stabilimento sito in Oslo, Norvegia.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso 1 siringa preriempita, 10 ml, A.I.C. n. 028993069 (in base 10) 0VNTKF (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita, 15 ml, A.I.C. n. 028993071 (in base 10) 0VNTKH (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 1 siringa preriempita, 20 ml, A.I.C. n. 028993083 (in base 10) 0VNTKV (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe 10 ml, A.I.C. n. 028993095 (in base 10) 0VNTL7 (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe 15 ml, A.I.C. n. 028993107 (in base 10) 0VNTLM (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«287 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 10 siringhe 20 ml, A.I.C. n. 028993119 (in base 10) 0VNTLZ (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: 1 ml contiene: Gadodiamide 287 mg (equivalente a 0,5 mmol).

Eccipienti: calciamide sodica, idrossido di sodio 1M o acido cloridico 1M, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentzione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: Omniscan è un mezzo di contrasto paramagnetico non-ionico per imaging cerebale, spinale e a livello corporeo in risonanza magnetica.

Il prodotto fornisce intensificazione del contrasto e facilita la visualizzazione di strutture anormali o di lesioni nei diversi distretti corporei, compreso il sistema nervoso centrale.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16051

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Menpovax»

Estratto decreto MCR n. 928 del 30 ottobre 2000

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MENPOVAX nelle forme e confezioni: «A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 1 dose 1 fiala solvente 0,5 *ML* e «A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 10 dosi + 1 fiala solvente 5 ml, rilasciata alla Società Chiron S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Fiorentina, 1 53100 Siena codice fiscale n. 01392770465, è apportata la seguente modifica:

confezioni: in sostituzione della forma e confezione:«A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 1 dose + 1 fiala solvente 0,5 ml viene autorizzata la forma e confezione: «A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconi 1 dose + 10 fiale solvente 0,5 ml ed in sostituzione della forma e confezione: «A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 10 dosi + 1 fiala solvente 5 ml viene autorizzata la forma e confezione: «A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconi 10 dosi + 10 fiale solvente 5 ml;

produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Fiorentina, 1, Siena (produzione bulks), e nello stabilimento sito in loc. Bellaria-Rosia, Sovicille (Siena) (produzione prodotto finito);

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconi 10 dosi + 10 fiale solvente 5 ml;

A.I.C. n. 024489104 (in base 10) 0RCC4J (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 10 flaconi 1 dose + 10 fiale solvente 0,5 ml;

A.I.C. n. 024489092 (in base 10) 0RCC44 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: dopo ricostituzione con l'apposito diluente ogni dose di vaccino contiene:

principi attivi: polisaccaridi purificati della Neisseria meningitidis (50 mcg di gruppo A e 50 mcg di gruppo C);

eccipienti: lattosio, cloruro di sodio, fosfato bisodico, fosfato monosodico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Menpovax è indicato per l'immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini al di sopra dei due anni contro la meningite causata dai meningococchi dei gruppi A e C. Il vaccino è particolarmente indicato nei soggetti esposti al rischio di infezione che vivono in comunità chiuse e in zone epidemiche o altamente endemiche. La vaccinazione, in aggiunta ad un appropriato trattamento di chemioprofilassi, deve essere presa in considerazione negli ambienti familari, collegi o comunità che hanno manifestato uno o più casi di malattia meningococcica.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992); Il provvedimento n. 428 del 12 maggio 2000 pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 2000 è annullato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 024489039 e 024489054 in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16063

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rytmonorm»

Estratto decreto n. 960 del 6 novembre 2000

È autorizzata l'immisione in commercio della specialità medicinale RYTMONORM anche nelle forme e confezioni: 325 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule, 425 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Knoll AG, con sede legale e domicilio fiscale in Ludwighafen A/Rhein, 67061, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 531/1993:

confezioni: 325 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule;

A.I.C. n. 024862056 (in base 10) 0RQRC8 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

Classe: «A»;

prezzo: da contrattazione L. 19.800;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale oggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dall data di fabbricazione.

Produttore: Knoll AG stabilimento sito in Ludwigshafen (Germania), Knollstrasse 50 (produzione completa); Knoll Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Liscate (Italia), via Fosse Ardeatine, 2 (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato:

principio attivo: propafenone cloridrato 325 mg;

eccipienti: idrossipropimetilcellulosa 10,4 mg; magnesio stearato 2,6 mg; gelatina 95,6088 mg; sodio laurilsolfato 01,196 mg; titanio biossido (E171) 1,372 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,588 mg; ossido di ferro giallo (E172) 02352 mg;

confezione: 425 mg capsule rilascio prolungato 28 capsule;

A.I.C. n. 024862068 (in base 10) 0RQRCN (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

Classe: «A»;

prezzo: da contrattazione L. 30.900;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Knoll AG stabilimento sito in Ludwigshafen (Germania), Knollstrasse 50 (produzione completa); Knoll Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Liscate (Italia), via Fosse Ardeatine, 2 (confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula a rilascio prolungato:

principio attivo: Propafenone cloridrato 425 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 13,6 mg; magnesio stearato 3,4 mg; gelatina 109,536 mg; sodio laurilsolfato 0,224 mg; titanio biossido (E171) 1,568 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,672 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente dereto.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16052

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zestril»

Estratto decreto n. 963 del 6 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZESTRIL anche nelle forme e confezioni: 30 mg compresse 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza, cap. 20089, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezioni: 30 mg compresse 14 compresse;

A.I.C. n. 026834046 (in base 10) 0TLX3Y (in base 32);

forma farmaceutica: compresso;

Classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale oggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zeneca Pharma stabilimento sito in Francia, Reims Cedex (tutte le fasi); IPR Pharmaceuticals stabilimento sito in Porto Rico, Carolina (produzione bulk).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: lisonopril didrato 32,67 mg;

eccipienti: mannitolo 61,5 mg; calcio fosfato dibasico diidrato 186 mg; amido di mais 46,5 mg; amido pregelatinizzato 6 mg; magnesio stearato 2,55 mg; ferro ossido rosso 1,695 mg.

Indicazioni terapeudiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decrerto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16053

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferro Complex»

Estratto decreto n. 965 del 6 novembre 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «FERRO COMPLEX», nella forma e confezione: «10 ml polvere e solvente per soluzione orale» 10 flaconcini rilasciata alla società Pharmafar S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Torino, Corso Vinzaglio n. 12 *bis*, codice fiscale n. 07605170013, è apportata la seguente modifica:

La composizione ora autorizzata è la seguente:

composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: ferro gluconato 126 mg pari a 15,7 mg di ferro;

eccipienti: saccarosio 2640 mg - caramello 25,0 mg - metile p-idrossibenzoato 10,0 mg - essenza di vermouth 0,05 ml - essenza di mandarino (1:400) 0,025 ml - alcool etilico 1,40 ml - acqua depurata q.b. a 10 ml.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuate dalla Società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, via Crescentino n. 25.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«10 ml polvere e solvente per soluzione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 016443044 (in base 10) 0HPTP4 (in base 32);

Classe: «C»;

Indicazioni terapeutiche: trattamento dagli stati di carenza di ferro assoluta o relativa anemie sideropeniche latenti o conclamate dell'infanzia e dell'età adulta, dovute a deficiente apporto o assorbimento di ferro; anemie secondarie a emorragie acute o croniche oppure a malattie infettive parassitarie; gravidanza ed allattamento.

Classificazione ai fini bella fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 016443032, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A16064

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nothav»

Estratto decreto n. 993 del 30 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOTHAV anche nelle forme e confezioni: «sospensione iniettabile" siringa preriempita 05 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale 01392770465.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «sospensione iniettabile» siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 032794024 (in base 10), 0Z8TF8 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della socità titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiron S.p.a., stabilimento sito in Italia, località Bellaria - Rosia - Sovicille (Siena) (miscelamento/infialamento/confezionamento); Chiron S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Fiorentina, 1 - Siena (fino a prodotto finito in bulk).

Composizione:

principio attivo: antigene dell'epatite A 12 unita Elisa;

eccipienti: alluminio fosfato 0,3 mg; sodio cloruro 4,5 mg; fenossietanolo 2,5 mg; acqua per preparazione iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16050

Autorizzazione alla sostituzione della confezione della specialità medicinale «Prontinal»

Estratto decreto n. 1019 dell'11 dicembre 2000

Specialità medicinale: «Prontinal» nella forma e confezione: «004% sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 2 ml (AIC n. 032798011);

Titolare A.I.C.: società Dompè p.a., con sede legate e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s/n, codice fiscale n. 01241900669, è apportata la seguente modifica: confezione: in sostituzione della confezione: «004% sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose da 2 ml (AIC n. 032798011);

è autorizzata la confezione: «0,04% sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml: confezioni autorizzare; n. AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: «0,04% sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml; n. AIC: 032798023 (in base 10) 0Z8XB7 (in base 32);

classe: «a» prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione

della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettere *b)*, comma 5 art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai pini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 dereto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC n. 032798011 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16055

Provvedimento di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nothav»

Estratto provvedimento di modifica n. 951 dell'11 dicembre 2000

Titolare AIC: Chiron s.p.a. via Fiorentina, 1 - 53100 Siena

Specialità medicinale: NOTHAV «Sospensione iniettabile» fiala 0,5 ml AIC n. 032794036/

Oggetto provvedimento di modifica: modifica dosaggio con conseguente modifica schema posologico;

si autorizza la modifica del dosaggio da: «almeno 3 unità elisa» a: «12 unità Elisa».

Conseguentemente è autorizzata la modifica dello schema posologico così come richiesto dalla ditta.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

00A16059

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Società Storica Lombarda, in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 4 dicembre 2000 è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, il nuovo testo di statuto della Società Storica Lombarda, con sede in Milano.

01A0183

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale

Con decreto dirigenziale 18 dicembre 2000 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Nanjing international school di Nanjing (People's Republic of China).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

01A0089

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale coop. sociale a r.l.», in Resiutta.

Con deliberazione n. 3977 del 15 dicembre 2000 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale coop. sociale a r.l.», con sede in Resiutta, costituita il 28 agosto 1998 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci n. 48.

01A0185

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortopiù Piccola - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trento

Con deliberazione n. 1558 del 18 dicembre 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Ortopiù Piccola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trento, fraz. Ravina, via del Ponte, 5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Pasquale Mazza, con studio in Trento, via Grazioli, 27.

01A0186

Scioglimento della «Artlegno Systems Piccola - S.c. a r.l.» in Tassullo

Con deliberazione n. 1556 del 18 dicembre 2000, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Artlegno Systems Piccola S.c. a r.l.», con sede in Tassullo, fraz. Rallo, via Sanzenone, 137, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, e nomina del commissario liquidatore dott. Maurizio Scozzi, con studio in Trento, via Maffei, 1, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

01A0187

Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Industriale Bolzano S.C.E.I.B. - Soc. coop. a r.l.», in Bolzano

Con deliberazione n. 1559 del 18 dicembre 2000, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «società cooperativa Editoriale Industriale Bolzano S.C.E.I.B. - Soc. coop. a r.l.», con sede a Bolzano, corso Libertà, 15, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

01A0188

COMUNE DI COLLEMANDINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Collemandina (provincia di Lucca) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis);

di determinare per l'anno 2000 la conferma nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

01A0213

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Grottazzolina (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Aliquota ordinaria: 6 per mille;

Abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille - detrazione L. 210.000;

Abitazioni anziani o disabili, non locata, residenti in istituti: 5 per mille - detrazione L. 210.000;

Immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille;

Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

Unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 1 per mille.

01A0212

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651008/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 0 8 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77